

13 marzo 1940

1° Sez. Penale  
rigettato il ricorso

Corte di Cassazione

Ricorrenti:

Fantozzi Angelo - Ridi Ugo

Avv. Mario Caprilli  
Pistoia

**N.B. - Ritornare se non interessa**

LIBRERIA ANTI

GENOVA - Vico Falamonic

all'Insegna del Gallo



Stampe

Preg.mo Signor *Bonomi*

*Piazza Libertà 4*

Tariffa ridotta - R. D. 8-2-23 - N. 327  
e R. D. 27-9-23 - N. 2187 - lettera  
N. 58959-3/121 del 4-5-39 della direzione provinciale RR. Poste di Genova

*Roma*

**RELAZIONE**

di notifica di Decreto e atto di precetto  
Art. 507 e 586 Cod. proc. pen.

Distinta delle somme dovute  
per  
pena pecuniaria e spese di giustizia

Imposta	8
Diritti di notifica	8,50
TOTALE I.	16,50
Decorazione D/o	0,25
Diritti deputati	4,45
Imp. Raro e gale	0,40
TOTALE Netto I.	21,60
Penal. pecun. a	460
Tassa Decreto	35
Spese processuali	16
Bolli in ripetizione per il precetto	8
Diritto di scrittura	8
<b>TOTALE</b>	<b>538,15</b>

Rep. N. 619  
L'Ufficiale Giudiziario

L'anno millenovecentotrenta e questo di 1922

del mese di maggio  
A richiesta del Sig. Pretore di Castelfranco  
Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Ufficio  
di Castelfranco  Rich. Mago S. Augusto  
residente a Castelfranco

copia autentica del retroscritto Decreto Penale, con avvertenza che se entro cinque giorni da oggi non lo impugnai nei modi voluti dall'art. 509 Cod. proc. pen. il decreto medesimo diverrà esecutivo.

**ATTO DI PRECETTO**

In conformità dell'art. 586 Cod. proc. pen. ho fatto inoltre formale precetto allo stesso condannato Rich. Mago che non sborsando all'Ufficio del Registro di Castelfranco nel termine di giorni cinque successivi alla scadenza dei cinque giorni dalla notifica del retroscritto decreto, la somma di L. 438,15 importo della pena pecuniaria e delle spese di giustizia, indicate nella emarginata nota, insieme con i diritti del presente atto, si procederà senz'altro agli atti esecutivi mobiliari, e successivamente, occorrendo, alla commutazione della pena in carcere sussidiario nei modi di Legge.

E tale notificazione e relativa diffida ho eseguito mediante consegna di copia autentica fattane nella residenza di esso Rich. Mago S. Augusto a mani se. coll. m. sc. S. Augusto

Flaminio Indriccio  
Ufficiale Giudiziario

COPIA



*Handwritten signatures and notes at the top of the page.*

COPIA

# RELAZIONE

di notifica di Decreto e atto di precetto  
Art. 507 e 586 Cod. proc. pen.

Distinta delle somme dovute  
per  
pena pecuniaria e spese di giustizia

Accesso . . . . .	8 -
Diritti di notifica . . . . .	2 70
TOTALE L.	4 70
Decorazione 3% . . . . .	0 25
Diritti deperati . . . . .	4 45
10% Erario e quie tanza . . . . .	0 70
TOTALE Netto L.	5 15
Pena pecuniaria . . . . .	4 50 -
Tassa Decreto . . . . .	9 20 -
Spese processuali . . . . .	35 -
Bolli in ripetizione per il precetto . . . . .	16 -
Diritto di scrit. ur. . . . .	2 -
TOTALE	14 38, 15

Rep. N. 619

L'Ufficiale Giudiziario

L'anno millenovecentotrenta 1930 e questo di 19  
 del mese di luglio Portofenacio  
 A richiesta del Sig. Pretore di Portofenacio  
 Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Pretorio  
 di Portofenacio dichiaro di aver notificato al condannato  
 X Richiugo di Augusto  
 residente a Portofenacio  
 copia autentica del retroscritto Decreto Penale, con avvertenza che se  
 entro cinque giorni da oggi non lo impugni nei modi voluti dall'art. 509 Cod.  
 proc. pen. il decreto medesimo diverrà esecutivo.

## ATTO DI PRECETTO

In conformità dell'art. 586 Cod. proc. pen. ho fatto inoltre formale pre-  
 cetto allo stesso condannato Richiugo  
 che non sborsando all'Ufficio del Registro di Portofenacio  
 nel termine di giorni cinque successivi alla scadenza dei cinque giorni dalla  
 notifica del retroscritto decreto, la somma di L. 1438, 15  
 importo della pena pecuniaria e delle spese di giustizia, indicate nella emar-  
 ginata nota, insieme con i diritti del presente atto, si procederà senz'altro  
 agli atti esecutivi mobiliari, e successivamente, occorrendo, alla commuta-  
 zione della pena in carcere sussidiario nei modi di Legge.

E tale notificazione e relativa diffida ho eseguito mediante consegna di  
 copia autentica fattane nella residenza di ess o  
 X Richiugo di Augusto  
 a mani di quel medesimo -

Ufficiale Giudiziario  
Alfonso Levanini

L'Ufficiale Giudiziario



Alfonso Levanini

*[Handwritten signature/initials]*

# Decreto di condanna penale

Art. 506 e 507 Cod. proc. pen.



COPIA

N. 20 / 38 Reg. Aff. Pen.

IN NOME DI S. M.  
**VITTORIO EMANUELE III**  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Pretore di Portoferrais

Visti gli atti processuali a carico di

~~Ridi Ugo di Augusto e di Cinto Virginia, nate a Portoferrais~~  
~~il 6. 3. 1933, ivi residente~~

~~imputat e del reato di cui agli art. 32 e 55 P. U. sulla finanza locale~~  
~~app. te con R. D. 14. 9. 1931. N° 1175 per essersi sottratte mediante~~  
~~frode al pagamento Ett. 20 di vena da lui amministrato agli operai.~~

~~Accertate in Capeliveri il 16. 3. 1934. XVI°~~

Ritenuto che dall'esame degli atti risulta provata la responsabilità del prevenuto in ordine all'imputazione ascrittagli e si ritenga equo infliggere la pena pecuniaria di che appresso.

Visti ed applicati gli articoli di legge citati e gli art. 506 e 507 Cod. proc. pen.

## CONDANNA

l' ~~imputat e suddette~~

alla pena di Lire 920 di Multa oltre d' Onesta in L. 460 ed alle spese di  
procedimento in L. 35

Ordina che all'imputat suddetto sia notificata copia del presente decreto, con avvertenza che se entro cinque giorni dalla notificazione non lo impugni, presentandosi nella Cancelleria, in persona o per mezzo di un procuratore, per chiedere il dibattimento, questo Decreto diventerà esecutivo.

Dato a Portoferrais, li 27 Giugno 1934. XVI°

Il Cancelliere

f° Manfredi

Per copia conforme per uso di notifica.

IL PRETORE

f° Manfredi

Il Cancelliere

Li 9 / 7 1934

(1) multa o ammenda.

# RELAZIONE

di notifica di Decreto e atto di precetto

Art. 507 e 586 Cod. proc. pen.

L'anno millenovecentotrenta 28 IV e questo di 5

del mese di Uoglio

A richiesta del Sig. Pretore di Paloferrais

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al P. Procura di Milano di Milano dichiaro di aver notificato al condannato

residente a Farposar Lugello via Nullo 27

copia autentica del retroscritto Decreto Penale, con avvertenza che se entro cinque giorni da oggi non lo impugnò nei modi voluti dall'art. 509 Cod. proc. pen. il decreto medesimo diverrà esecutivo.

## ATTO DI PRECETTO

In conformità dell'art. 586 Cod. proc. pen. ho fatto inoltre formale precetto allo stesso condannato Indelli che non sborsando all'Ufficio del Registro di Paloferrais nel termine di giorni cinque successivi alla scadenza dei cinque giorni dalla notifica del retroscritto decreto, la somma di L. 2117.55 importo della pena pecuniaria e delle spese di giustizia, indicate nella emarginata nota, insieme con i diritti del presente atto, si procederà senz'altro agli atti esecutivi mobiliari, e successivamente, occorrendo, alla commutazione della pena in carcere sussidiario nei modi di Legge.

E tale notificazione e relativa diffida ho eseguito mediante consegna di copia autentica fattane nella residenza di Farposar Lugello

a mani della commessa Pietro Gio

L'Ufficiale Giudiziario

**FEDERICA RAFFAELLA**  
Ufficiale Giudiziario  
Giudice Pretore 25

*Federica Raffarella*

Distinta delle somme dovute per pena pecuniaria e spese di giustizia

Trasferita . . . . L.	
Diritti di notifica . . . .	
<b>TOTALE L.</b>	
Decurtazione 12 % L.	
Diritti depurati . . . .	
10 % Erario e quietanza . . . .	
<b>TOTALE Netto L.</b>	<u>305</u>
Pena pecuniaria L.	<u>1375</u>
Spese processuali . . . .	<u>58750</u>
Bolli in ripetizione per il precetto . . . .	<u>35</u>
Bolli in ripetizione per il precetto . . . .	<u>16</u>
Diritto di scrittura . . . .	<u>1</u>
<b>TOTALE L.</b>	<u>2117.55</u>

Rep. N. 1293

L'Ufficiale Giudiziario



# Decreto di condanna penale

Art. 506 e 507 Cod. proc. pen.



N. 193 Reg. Aff. Pen.

IN NOME DI S. M.  
**VITTORIO EMANUELE III**  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Pretore di Portoferrajo

Visti gli atti processuali a carico di \_\_\_\_\_

Fantozzi Angelo di Luigi e di Caporossi Anna Maria nato a Portoferrajo il 3/3/1896 residente a Milano via Salla 27

imputat. al reato di cui agli art. 32 e 35 l. 0. sull'Alcool. locale, approvato con R. D. 11/1/1914 n. 1175 per averci esibito, mediante frode, al pagamento della imposta relativa a Litri 1/39 di vino da-livello accertato in Portoferrajo il 9/3/1933 XVI

Ritenuto che dall'esame degli atti risulta provata la responsabilità del prevenuto in ordine all'imputazione ascrittagli e si ritenga equo infliggere la pena pecuniaria di che appresso.

Visti ed applicati gli articoli di legge citati e gli art. 506 e 507 Cod. proc. pen.

## CONDANNA

Il imputat. di detto Fantozzi Angelo  
alla pena della multa per L. 1375 (=milletrecentocettantacinque) oltre  
all'imposta avuta in L. 67,30  
alla pena di Lire \_\_\_\_\_ di (1) \_\_\_\_\_ ed alle spese di  
procedimento oltre L. 35 per tassa decreto

Ordina che all'imputat. suddetto sia notificata copia del presente decreto, con avvertenza che se entro cinque giorni dalla notificazione non lo impugnò, presentandosi nella Cancelleria, in persona o per mezzo di un procuratore, per chiedere il dibattimento, questo Decreto diventerà esecutivo.

Dato a Portoferrajo, li 20/4/1933 XVI 193

Il Cancelliere

Mazzaro

Per copia conforme per uso di notifica.

Il Cancelliere

Li 23 APR 1933 193

(1) multa o ammenda.

IL PRETORE  
1375  
920  
2295



PROCESSO

N. 262/38

Si rinnovi per la u-  
dienza del

IL PRETORE

Si rinnovi per la n-  
dienza del

IL PRETORE

V. il Sig. Cancelliere  
R. Pretura di

è pregato di curarne la  
notifica e tempestivo ri-  
torno.

Addi

IL CANCELLIERE

V. e notificato si rende

Addi

IL CANCELLIERE

(1) Sono citati come testi-  
moni l'offeso del reato, il que-  
relante o il denunciante e anche  
la parte lesa se è informata dei  
fatti per i quali si procede.

R. PRETURA DI PORTOFERRAIO

Decreto di citazione

(art. 408 e 409 Codice proc. pen.)

Il Pretore di Portoferraio

Visti gli atti

CONTRO

1) Fantozzi Angelo di Luigi e di Capogrossi Anna Mari-  
nato a Portoferraio il 3.7.1894, residente a Milano

2) Ridi Ugo di Augusto e di Cintoï Virginia, nato a  
a Portoferraio il 6.3.1899, ivi residente.

*Reato penale  
Solo Fantozzi*

IMPUTATI

il 1°) del reato di cui agli art. 32 e 35 T. U. sulla  
Finanza locale app. to con R.D. 14.9.1931 n° 1175 per  
essersi sottratto mediante frode al pagamento dell'im-  
posta relativa a L. 1739 di vino da lui somministrato  
a degli operai-

il 2°) di concorso nel reato di cui sopra-

Accertato in Portolongone il 9.3.1939 XVI

Visti gli art. 408

Codice procedura penale;

Ordina la citazione de i suddetti

a comparire all'udienza che si terrà in questa Pretura alle ore 9

del giorno 16 Maggio 1939 193 per difendersi della sovrascritta impu-  
tazione con avvertimento che può presentare alla stessa udienza i propri testimoni  
e le altre prove a propria discolpa o depositare nella Cancelleria la lista o l'istanza  
almeno tre giorni prima del dibattimento e che durante il termine per comparire  
il suo difensore o esso stesso imputato potrà prendere visione degli atti, con  
diffida che non comparendo si procederà in contumacia.

Si deputa alla difesa, nell'ipotesi che egli non si sia scelto l'avvocato di fi-  
ducia il Sig. Avv. Mario Caprilli di Portoferraio

Ordina la citazione della parte lesa:

Nonchè dei seguenti testimoni: (1) Giovanni Marra Dirigente  
Ufficio Daziario di Portolongone-

Pierulivo Francesco da Portolagnone  
Rossi Carlo fu Giovanni di anni 52 da Portolagnone

diffidandoli che non comparendo incorreranno nelle sanzioni stabilite dall'art. 144 del Codice di proc. pen. salvo le maggiori pene del Codice penale.

Portoferraio, li 28 aprile 1939, XVII<sup>a</sup>

Il Cancelliere  
f.º Nazzaro

IL PRETORE  
f.º Antinozzi

## ATTO DI CITAZIONE

(art. 100 e segg., 350 G. p. p. - Norme attuazione)

L'anno millenovecento 39 XVII il giorno 28 del mese di Maggio  
in Portoferraio

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla Pretura anzidetta, in virtù e nei sensi del retro esteso Decreto, ho citato ognuno dei retronominati a comparire all'udienza in esso assegnata, ripetendo e spiegando chiaramente l'oggetto, l'avvertenza e il diffidamento contenuti nello stesso Decreto e rimettendo copia di esso e del presente a ciascuno:

Quanto 1 IMPUTAT :

X Ridi uso d'elemento a  
maxi' del suo ministero

Quanto alla PARTE CIVILE:

Quanto ai TESTIMONI:

N. 224 repertorio

Notificazione L. \_\_\_\_\_

Trasferta \_\_\_\_\_

Copia \_\_\_\_\_

Repertorio \_\_\_\_\_

Totale L. 26,90

Ufficio Sindacato

Antinozzi Antonio



PROCESSO

N. 267/38

Si rinnovi per la u-  
dienza del

IL PRETORE

Si rinnovi per la u-  
dienza del

IL PRETORE

V. il Sig. Cancelliere  
R. Pretura di

è pregato di curarne la  
notifica e tempestivo ri-  
torno.

Addi

IL CANCELLIERE

V. e notificato si rende

Addi

IL CANCELLIERE

(1) Sono citati come testi-  
moni l'offeso del reato, il que-  
relante o il denunciante e anche  
la parte lesa se è informata dei  
fatti per i quali si procede.

R. PRETURA DI PORTOFERRAIO

## Decreto di citazione

(art. 408 e 409 Codice proc. pen.)

Il Pretore di Portoferraio

Visti gli atti

CONTRO

Ridi Ugo di Augusto e di Cinto Virginia, nato a  
Portoferraio il 6. 3. 1899, ivi residente-

IMPUTATO

del reato di, cui agli art. 32 e 35 T. U. sulla Finanza  
locale approvato con R.D. 14. 9. 1931 n° 1175 per essersi  
sottratto mediante frode al pagamento di ett. 20 di vino  
da lui somministrato agli operai

accertata in Capoliveri il 16. 3. 1938. XVI

Visti gli art. 408

Codice procedura penale;

Ordina la citazione del suddetto

a comparire all'udienza che si terrà in questa Pretura alle ore 9

del giorno 16 Maggio 1939. XVII<sup>o</sup> per difendersi della sovrascritta impu-  
tazione con avvertimento che può presentare alla stessa udienza i propri testimoni  
e le altre prove a propria discolpa o depositare nella Cancelleria la lista o l'istanza  
almeno tre giorni prima del dibattimento e che durante il termine per comparire  
il suo difensore o esso stesso imputato potrà prendere visione degli atti, con  
diffida che non comparendo si procederà in contumacia.

Si deputa alla difesa, nell'ipotesi che egli non si sia scelto l'avvocato di fi-  
ducia il Sig. Avv. Mario Colivicchi di Portoferraio

Ordina la citazione della parte lesa:

Nonchè dei seguenti testimoni: (1) Rombolà Francesco di  
Giovanni-Agente Imposte Consumo di Capoliveri

Chiercia Pietro- Agente Imposte Consumo di Capoliveri

X Corsini Aldemiro da Capoliveri

X Ferraro Costantino " " " "

*Tram*

diffidandoli che non comparendo incorreranno nelle sanzioni stabilite dall'art. 144 del Codice di proc. pen. salvo le maggiori pene del Codice penale.

Portoferraio , li 28 Aprile 1939, XVII<sup>o</sup>

Il Cancelliere  
f<sup>o</sup> Nazzaro

IL PRETORE  
f<sup>o</sup> Antinozzi

### ATTO DI CITAZIONE

(art. 100 e segg., 350 C. p. p. - Norme attuazione)

L'anno millenovecento *39, XVII* il giorno *28* del mese di *Maggio*

*in Portoferraio*

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla Pretura anzidetta, in virtù e nei sensi del retro esteso Decreto, ho citato ognuno dei retronominati a comparire all'udienza in esso assegnata, ripetendo e spiegando chiaramente l'oggetto, l'avvertenza e il diffidamento contenuti nello stesso Decreto e rimettendo copia di esso e del presente a ciascuno:

Quanto 1 IMPUTAT :

*1) Pidi' mio di seguito e man' di lui'...*

N. *328* repertorio

Notificazione L. *5*

Trasferta > *5*

Copia > *5*

Repertorio > *5*

Totale Lit. *30.60*

Quanto alla PARTE CIVILE:

Quanto ai TESTIMONI:

Ufficiale Giudiziario

*Carapochi Antonio*

COPIA

AVVISO DI DEPOSITO IN CANCELLERIA  
DELL' ORIGINALE SENTENZA IN SEGUITO A DIBATTIMENTO

(Art. 151 C. P. P.)

R.  DI  
R. PRETURA

DI  
PORTOFERRAIO

282 / 39

N.                      Sentenze

Il Cancelliere del (1)<sup>a</sup> R. Pretura  
di Portoferraio

avvisa per ogni effetto di legge (2)  
Ridi Ugo di Augusto da Portoferraio

che oggi è stato depositato in questa Cancelleria l'originale  
sentenza pronunciata da quest' a (1) R. Pretura  
all'udienza del 16. 5. 1939. XVII  
nel procedimento penale a carico di esso Ridi Ugo  
ricorrente

(1) Pretura, Tribunale, Corte.  
(2) parti private.

*fan una copia  
H. P. 282 / 39  
11 Cancelliere  
Ref. 45/127  
notif. 1. 68  
104. 0. 40  
Sp 2. 05  
p 0. 10  
L 1. 98*

Portoferraio li 29. 5. 1939 XVI<sup>93</sup> Anno

Il Cancelliere  
ft° Nazario

Relazione di notificazione

Portoferraio li 7 Giugno 1939 XVII

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Pretura  
di Portoferraio HO NOTIFICATO copia dello  
atto avanti esteso al Signor

RIDI UGO di Augusto residente Portoferraio

ivi consegnandola a mani di lui medesimo

L'Ufficiale Giudiziario

AVVERTENZE

Il presente avviso va notifi-  
cato alle parti private cui spetta  
il diritto d'impugnazione.  
La sentenza contumaciale si  
notifica per estratto (art. 500  
o. p. p.).

(1143)

Tivoli, Arti Graf. Majella di A. Chicca



*Antonio Borzocchi*  
*Antonio Borzocchi*

~~Capoliveri~~

Specchio Processo Penale

Contro

Ridi Ugo di Augusto

da Portoferrajo

Imputato

del reato di cui agli art 32 e 55 T.M. sulla Finanza Locale appto con R.D. 14.9.1931  
n. 1175 per esseri sottratto mediante frode al pagamento di 24 20 di raso da lui sommi-  
nistrato agli operai.

Accertato in Capoliveri il 16-3-1938. TYP

1175

~~Capoliveri~~

## Indice

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1°) Verbale Ufficio Imposte di Capolmen                       | pag. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. |
| 2°) Dichiarazione di Corio Aldemiro                           | " " 9-10                     |
| 3°) altra " " " "   | " " 10-11.                   |
| 4°) Dichiarazione Corio Aldemiro e Juan Corcaule              | " " 11-12                    |
| 5°) " " Juan Corcaule   | " " 12.                      |
| 6°) Una lettera di Ridi Npo scritta all'Ufficio delle Imposte | " " 13-14-15-16-17.          |
| 7°) Certificato Penale di Ridi Npo                            | " " 18.                      |

Tabella Ufficio delle Imposte

L'anno nullamovecentoventotto (1828) il  
giorno sedici del mese di Marzo alle ore  
dieci nell'Ufficio delle Imposte di Consumo  
di Capoliveri Provincia di Livorno.

Rombola Francesco Agente.

Chierchia Pietro Agente.

Dipendenti della Pila Consumi Arr. Francesco  
Buonaccorsi Appaltatore delle Imposte  
di Consumo di Capoliveri e debitamente  
patentato.

Pidi Ugo fattore domiciliato a Portoferraro.

Fattori Angiolo fu Luigi quest'ultimo  
quale responsabile civile.

14  
Ritornando a questo Ufficio che nella  
scuola del sig. Fantuzzi Augustino vive  
in questo Comune veniva somministrato  
del vino in conto mercede agli operai  
addetti ai lavori, quest'ufficio, veniva  
ad accertare in seguito alle dichiara-  
zioni degli operai Corino Aldemiro  
e Franco Corrautino che al presente  
si allegano; che lo Amministratore del  
predetto Fantuzzi Augustino aveva dato  
in conto mercede a numero di ciascun  
dei (19) operai dal 1° Dicembre 1934  
a tutto il 15 Marzo 1938, in ragione  
di un litro di vino al giorno

5  
per ogni opuscolo, Etichetta Verde (20) di  
vino senza il pagamento voluto dalla  
vignetta legge sulle imposte di consumo  
E predetti di etichetta e confermarono  
no all'atto della redazione del prez-  
zente la di etichetta precedente-  
mente fatta ed aggiungevano che dalle  
mercede di £ 15.60 veniva detratta  
£ 1. per la somministrazione del vino.  
Emergendo quindi chiaramente che  
il vino somministrato veniva dato  
non come sopra più di mercede  
ma in conto mercede per la de-  
ductazione dell'imposta del vino

che somministrava, noi sottoscritti  
Agenti abbiamo dichiarato in  
reunione l'amministratore sig. Rich-  
ardo agli effetti degli articoli 32 e 35  
del Testo Unico per la Giurisd. Loca-  
le 14 settembre 1931 n. 475, punibile ai  
sensi degli articoli 55 e seguenti del  
precitato Testo Unico.

Si dichiara responsabile civile e  
tutti gli effetti d. Legge il sig. Faustino  
Mugnolo fu Luigi.

Vino bott. in già consumati la cui

importo ammonta a  $\text{L. } 1600,00$

Massimo della Multa art. 85.611  $\text{L. } 1600,00$

Minimo della Multa art 55. 6 II  $\text{L. 460-00}$

<sup>ammenda</sup>  
Massimo della Multa art 59 6 II  $\text{L. 5000-00}$

<sup>ammenda</sup>  
Minimo della Multa art 59 6 II  $\text{L. 100-00}$

Altre l'importo principale in  $\text{L. 460-00}$

Costa recumbio  $\text{L. 60-00}$  e le opere in un  
al esultato-

Presentato l'amministratore a quest'Ufficio:  
io ha confermato di avere dato in  
conto mercede il vino, dichiarando che  
non aveva assolto l'importo avendo  
avuto detto dai sindacati che dalla  
paga giornaliera doveva detrarre  $\text{L. 100}$  ad  
ogni operaio qualora comminazione  
vino, ma che non era tenuto al paga-

mento dell'impresa maltrattandosi di  
lavori agricoli.

Ad ogni modo pur ammettendo di  
essere in corso nelle transazioni dichiarate:

Ma che quanto da lui eseguito è stato  
fatto in piena buona fede e secondo

il dettame del sindacato a cui fece  
obbligo il proprietario delle tenute lig-

fantosi di studiare le delucidazioni

in merito, sia sul trattamento da farsi

agli operai, sia nei riguardi dell'Ufficio  
delle Imposte di consumo.

Si fa rilevare che la sentenza emessa  
dal tribunale non può essere presa

14.40  
1.40  
-----  
16.00

9  
in considerazione, giacché la legge non  
ammette ignoranza e doveva essere a

ma conoscenza che la somministrazione

zione di vino in corso mercato è sog-

getta ad imposta di consumo.

Si dà atto di aver redatto separato

verbale di transazione agli effetti della

transazione per essere transunto ai

registri dell'art. 100 del R.D. del 28 luglio

1929 n. 1011 alla D. S. Intendenza di

Giustizia di Livorno per i provvedimenti

di sua competenza.

Non è stata data copia al Contravven-

zione del presente esecutori all'Intendenza.

dopo le fatte dichiarazioni.

Fatto letto e approvato viene sottoscritto dal redattore e dagli scapicchi non essendo il Manquero, qui presente per esseri come dicemmo detto, allontanato immediatamente dopo le rese dichiarazioni.

Il Redattore del Verbale ffo Rombolo Francesco.  
Gli scapicchi ffo Rombolo Francesco ffo Chiarini Pietro.

Io qui sottoscritto dichiaro di aver prestato la mia opera nel fondo del liquor ffontori Angelo e precisamente nel pozze denominato Mazzacorta ed altri.

Moharavony di Corinn Aldemiro.

0.000.000  
1.1.11.11

11

Dal giorno B. 12. 1937 fino al giorno 15.3. 1938. Dalle stesso ricavo stati attribuiti con la paga giornaliera di £ 11.60 più un litro di vino.

Richiamo inoltre che alla dipendenza della suddetta fattoria lavoravano altri 15 operai per lo stesso periodo di tempo e con la stessa mercede.

Capoliven 16 Marzo 1938.

Ho Corrado Aldemiro.

---

Atta di dimissioni di Corrado

Aldemiro.

Io qui sottoscritto dichiaro di aver prestato la mia opera nella tenuta Famborzi Angelo dal B. 12. 1937 fino al giorno 15.3. 1938.

12

Dallo stesso numero stati pagati con la  
mercede giornaliera di 11.60 per un libro  
di vino

16 Marzo 1938.

Io qui sottosegretario dichiaro di aver prestato  
la mia opera nella tenuta Fantozzi Ruge-  
to dal 13-12-1937 fino al giorno 13-3-1938.

Dallo stesso numero stati pagati con la mercede  
giornaliera di 11.60 per un libro  
di vino

16-3-1938 - Ho Corrado Aldemaro.

Dichiaro altresì che alle nostre condizioni  
mi lavoravano altri due operai e cioè

Dichiaro che a Corrado Aldemaro e  
Gianni Costante

13

il sig. Castagnolo Pietro che ha prestato  
la sua opera dal 13. 12. 1937 fino al 31  
gennaio 1938 ed il sig. ~~Castagnolo~~ Bresoldi  
Giovanni che ha prestato la sua opera  
dal 13. 12. 1937 a tutto il 15. Marzo 1938.  
Ho Lorenza Aldemaro - Ho Furano Costantini.

---

Declarazione di Furano Costantini

Ho qui sottoscritto di chiaro di aver prestato  
la mia opera alle Sign. Lombardi Luigi  
lo dal 13. 12. 1937 fino al giorno 15. 3. 1938 -  
Patto stesso nuovo dati fraganti con la  
mercede giornaliera di ₣ 14.60 più un  
litro di vino -

Ho Furano Costantini.

---

14  
Spettabile Ufficio Comunale di  
Capri

Lettera del Sindaco

Ho sottoretto dichiarato, che esemplarmente  
alla dichiarazione fatta dal Jean  
Corbault, e dal Porzio Aldemiro, gli operai  
emiliani che hanno lavorato alla marza-  
corta e proprietà del Sig. Augusto Fantoni,  
erano uniti a lui allego i nomi cognomi  
e periodo che loro hanno lavorato in  
della località, e aggiungo che detti operai  
furono richiesti esclusivamente per lavorare  
sotto Plougne e visto poi che con la mano  
d'opera capriote non si riusciva ad otte-  
nere il quantitativo di lavoro voluto,

per mancanza di questi ultimi, in forma:
   
 mo con l' milione, di cui notiamo che è
   
 prima a lavorare in intorno ai Capolucci,
   
 fra Vecchi Collegino il 20 dicembre. Poi
   
 loiam. Ferrar. - brando l' 8 di gennaio, e
   
 via di seguito come vediamo in tabella a
   
 parte, e diciamo altresì che il vino che
   
 gli veniva distribuito alla cantina del
   
 sopradetto padrone in ragione di un litro,
   
 per ogni giornata lavorativa, cantina situata
   
 in località Spirito, fu proposto di contenz-
   
 genti o per di meglio, ritenergli indietro
   
una lira per ogni litro di vino, e cioè
  
per ogni giorno lavorato, e ora che in sin-

16  
deusa, dopo che nauque la vedeva con  
Dobolougou, e che ingenuamente ei si cadele,  
per essere male informati dalle persone  
competenti. Non si è ritenuto <sup>ovvero</sup> ~~inducto~~  
per della merce, e si riuscì subito di di-  
stribuire il vino all' emiliano, e questo è  
avvenuto il giorno 4 Marzo.

Orego vedere sig. Direttore dell' Ufficio con-  
sumo di Capoliveri, che io sottoscritto, non  
ho nessuno interesse, mandare, e sono  
chiaro, come vede in tabella, e sappia  
che la mano d' opera Capoliverese non  
prenderà vino; avere a pensare alle  
villie che anche quest' ultimi prenderanno

del vino: In totale come ved. da tabel-  
la, il vino esaurito per i lavoratori della  
Maeracorta sono litri 267 1/2

Mi fuino d'incarico

Ridi 11/10

Polifonico h-h 938 Fry

Tabella degli operai emiliani

che hanno lavorato in località Maeracorta  
nella proprietà del sig. Angelo Fantozzi

Vecchi Pellegrino dal 20.12 al 7.3. giornata ex 51 1/3

Borsini Aldemiro m. 8.1. n. 12.2. " 29 =

Crivoldi Giovanni \* 8.1. n. 12.2. " 29

Furari Costante \* 8.1. n. 13.2. \* 28 1/2

Castagnedoli Pietro \* 10.1. n. 29.1. " 16

16  
Barbieri Linuccio dal 31.1. al 5.3. 26 1/2

Gabbiani Gino " 31.1. al 5.3. 26 1/2

Morini Domenico " 31.1. al 5.3. 26 1/2

Castagnedoli Giuseppe dal 15.2. al 16.2. 1

Barbieri Doniziano dal 31.1. al 5.3. 26 1/2

Belli Antonio " 15.2. " 16.2. 1

Belli Giovanni " 15.2. " 16.2. 1

Lala Giuseppe " 15.2. " 16.2. 1

Manfredini Sotere " 16.2. " 17.2. 1 1/2

Bacci Benigno " 7.3. " 7.3. non ha vino

Bacci Ruggero " 7.3. " 7.3. 1

Budrossi Elise " 7.3. " 7.3. 1

26 1/2

Pichi Nino

---

Certificado Final

Nulla

## Indice

1°) Esame teste Casaguedoli Giuseppe	Pag. n° 2-3-
2°) " " Belli Santino	" " 3-4-
3°) " " Belli Giovanni	" " 4-5-
4°) " " Terani Corrado	" " 5-6-7-
5°) " " Galassi Gino	" " 7-8-9-
6°) " " Moretti Domenico	" " 9-
7°) " " Berhini Eusebio	" " 9-10-11-
8°) " " Berhini Domenico	" " 11-
9°) " " Rossi Carlo	" " 12-13-
10°) " " Moraceini Gino	" " 13-14-
11°) Titolo imputazione del Rich. Ngo	" " 14-
12°) Certificato Penale di Rich. Ngo	" " 14-

---

aut. m.  
P. Longo

Erasmus forte Cartaquadoli Giuseppe

2  
L'anno 1938 il giorno 11 del mese di Agosto  
in Castelluccio.

Trasli di Noi M<sup>te</sup> Gaetano Allori. V. Pietro  
E' comparso: Cartaquadoli Giuseppe di Parquino  
no di anni 26 da base Inceciante.

D.R.: Dal 25 Novembre 1937 al 15 Marzo 1938

fui alle dipendenze di certo fantora Angelino  
come Inceciante per lavori in Piano di Melo  
di Fontolungue.

fui con £ 11.60 di paga giorno-  
liera e da questa somma per giornali era  
trattenuta una lira per alloggio e liquo.

Li veniva somministrato un litro di vino  
al giorno, durante e l'ultimo mese, gratuitamente.

2

Se e non in corso mercede.

ovulla altro pono dire.

Letto confermato in sottacinto.

Ab. Ca. Staquedoli Giuseppe

L'anno 1938 il giorno 11 del mese di  
Aprile in Castellanauro.

Tramite Belli Santoro

Tramite di noi Dott. Gaetano Allari

1. - Intore.

È comparso: Belli Santoro a Domenico  
di anni 21 da Corano. Incauto.

N. R.

Dal 25 novembre 1937 al 15 marzo 1938 fin  
alle dipendenze, come operaio, in corso  
fabbrica Angelino in Prato di Mola

H

d. Ambrogio -

La paga fu convenuta ed effettuata nella  
somma di £ 11.50 al giorno.

La detta somma fu trattata una lira  
per alloggio e liquore.

crumena trattata è stata in pagamento  
del vino che il fabbro faceva somministrare  
in quanto il vino veniva dato gratuitamente  
e non in contante.

Nulla posso dire.

Letto, confermato e sottoscritto

M. Belli Sordani -

Rovine Belli Giovanni

successivamente compare:

Belli Giovanni di Mureccio di cui 20

2:

da Coano - Incecaute.

fine

P.R.:

Confermo in ogni parte le dichiarazioni  
me in data adiana da mio fratello  
Gaetano della quale V.L. mi ha dato  
lettura.

Nulla ho da aggiungere.

Letto confermato e sottoscritto

Ab. Bell. Giovanni

Giovanni Ferrari Costante

necessariamente è comparso;

Ferrari Costante fu detto da Coano in  
data 28 - Incecaute.

fine

P.R.:

Confermo in ogni sua parte la depos.

inizione resa alla I.V. in data odierna da  
Belli Santino di cui la I.V. mi ha dato lettera.

ovuli altro pom acquigno.

Letto confermato e non firmato dal Ferraro  
perche malfermo.

---

R.R.:

Lala Giuseppe di Bonfiglio da Toano, fratello  
Giovanni di ora e Corrado Aldemiro Spure  
da Toano furono occupati alle dipendenze  
del Fabbrico Augustino in Piano di Mola  
di Tolentino dal 25 Novembre 1937 al  
15 marzo 1938 ed alle identiche condi-  
zioni di cui alle deposizioni prece-  
denti. Anche questi non potranno

4  
che confermare quanto io ho dichiarato  
senza poter aggiungere altro.

Letto e confermato e non sottoscritto dal  
Sede Ferrar Costante per me mal fabeto.

---

L'anno 1938 nel giorno 25 del mese di  
agosto in Villa Muroso.

Nome Gabrius Gino



Mani di via Portico Goffredo Mani

Palme

È comparso: Gabrius Gino di Angelo di  
anni 26 da Cam di Villa Muroso.

D. R.:

Dal dicembre 1937 al marzo 1938 ho lavorato  
alle dipendenze di Fabrois Angelo in  
Piano di Mola, percependo la paga

secondo la legge sudaese. I agenci del  
 Faktori opera nella paga giornaliera sua  
 trattenuta per alloggio, loqua, paglia e vino  
 di £ 2,40, essendo la paga di £ 14,60 ed il  
 salario netto giornaliero percepito di £ 12,20.  
 Cuius che cessare il lavoro alle me  
 dipendente, in liquidazione dei conti, fu  
 rimborsato della trattenuta per il vino som-  
 ministrato in quantita di un litro al  
 giorno, di modo che venne a percepire £ 13,20  
 nette giornaliere.

Il vino in tal modo non fu da me pagato,  
 ma mi fu rimborsato gratuitamente  
 dal Faktori Magelo.



9  
Letto con fermato e fermato

Ab. Gabrielino Gio. -

---

Successivamente è comparso;

Moreni Domenico fu Antonio, di anni

54, da Carrà di Villa Muozzo.

N. R.

Con ~~firmato~~ le deposizioni del teste

precedente da cui l.R. mi ha dato

lettura, dopo resa la mia.

Letto e confermato e fermato

Moreni Domenico

---

Successivamente è comparso;

Berlini Lironeo fu Cristoforo, di anni

44, da Carrà di Villa Muozzo.

Moreni Domenico

*Moreni*

X

Berlini Lironeo

D. R.:

Dal 4 dicembre 1937 al 3 marzo 1938

ho lavorato in Piano di Mola alle dipen-

dente del fabbro Angiolo.

fui pagato con £ 11-60 giornaliero da cui

fu trattento per ogni giornata una lira

con £ 2-10 per alloggio, legna, paglia e

vino.

Però prima di essere licenziato il fabbro

mi restitui la somma pagata per

il vino somministrato in quantità di

una litro per ogni giorno e con la

trattento sulla paga giornaliera di

£ 11-60 fu di £ 13-20 al giorno.

*Angiolo*

11  
Il vino mi fu in tal modo regalato

dal fabbrico.

Letto confermato e firmato

Ho Berthim Curcio.

---

Tranne Berthim Donizio.

Successivamente è comparso:

Berthim Donizio d. Glio d. anni 60, de

Cocon d. Villy Muzico.

D. R.:

Confermo la deposizione resa dal

teste precedente et. evi. V. P. mi ha

dato lettura, dopo aver uo la mig.

Letto confermato e firmato

Ho Berthim Donizio.

---

Romaine Rossi Carlo

12

L'anno 1938 il dì 10 del mese di  
Settembre in Pontolungue -

Avanti di Noi dott. Cav. Maurizio Micheli  
Prete, assistito dal Cancelliere sottoruffo  
S'è comparso: Rossi Carlo fu Giovanni  
di anni 52 da Pontolungue - fiduciario  
Sindacato Agricolo -

D. R.:

Allorchè il feudo a mezzo del mio  
nome di fiduciario Ridi Ugo mi fece domanda  
dove quale doveva essere il trattamento  
della mano d'opera degli operai che  
facevano lo scavo nella sua proprietà,  
io dissi che essa poteva essere £ 1.85 l'ora

13

aggiungendo che la comunicazione del  
vino non era obbligatoria, non direi che il  
vino dato agli operai era esente da imposta-

Letto conf. e sott.

Io Romi Conho

Moraceum Gino

successivamente:

Moraceum Gino fu Alessandro di

anni 33 da Antibouque -

N. R.:

Allorchè furono ingaggiati degli operai  
per i lavori di scavo nelle proprietà  
del Faubert, si presentò da me Ridi Ngo,  
mio uomo di fiducia, il quale mi doman-  
dò del trattamento da fare agli operai

stemi. Io gli dimi di rivolgermi al Rossi

fiducioso dei siudacati.

Null'altro è a mia conoscenza

Letto conf. e sott.

Ho Gino Moracchini

---

Imputazioni del Ridi Nyo

di cui corso nel reato descritto al

fantasma Angelo.

---

Certificato Penale del  
Ridi Nyo.

Nulla

---



VERBALE IMPOSTE DI CONSUMO

L'anno millenovecentotrentotto XVI°  
questo giorno Nove del mese di Marzo  
alle ore 10 nell'Ufficio Imposte di  
Consumo di Portolongone.

Compilatore del verbale Dirigente la  
Gestione Giovanni Marra. Scopritori  
Maresciallo RR. CC. Castelli Guido, Pie=  
rulivo Francesco.

Fantozzi Angelo domiciliato a Milano  
via Nullo 27/

Narrazione dei Fatti.- A seguito di de=  
nuncia pervenutaci dall'Arma dei RR.  
CC. nella persona del Maresciallo Ca=  
stelli questo Ufficio Imposte di Con=  
sumo Rappresentato dal Sig. Giovanni  
Marra Dirigente la gestione (Agente  
con Grado) munito di regolare patente,  
ha accertato che il Sig. Fantozzi An=  
gelo nella sua qualità di proprietario  
ha somministrato ai suoi braccianti

agricoli nel luogo dei lavori in voca=  
bolo Pian di Mola vino in conto di mer=  
cede al prezzo di Lire Una al Litro.

E' stato pure accertato che tale forma  
di somministrazione in esenzione abusi=  
va da Imposta di Consumo data dal l'a=  
gosto 1937 al Marzo 1938.

La quantità del vino somministrato é  
stata accertata in litri 1739.

Costituendo quanto sopra esposto aper=  
tura abusiva di esercizio ai sensi del=  
l'art. 53 T. U. R.D.L. 14 Settembre 1931  
N° 1175 e frode alla Imposta di Consumo  
ai sensi dell'art. 55 del citato T. U. =  
nonché agli art. 30 e 72 del Regolamen=  
to sulla Imposta di Consumo approvato  
con R.D.L. 30 aprile 1936 N° 1133; il  
sottoscritto, assistito dall'Appuntato  
dei RR. CC. Cavallo Giovanni e dal Cara=  
biniere Petroni Giacomo, ha proceduto

*Fruole*

alla verifica del vino esistente nelle  
cantine del sopracitato contravvanto=  
re dichiarandone il sequestro.

La verifica é avvenuta alle ore 14 alla  
presenza della Signora Abbli Barberina,  
moglie del salariato agricolo Eboli Er-  
raldo alle dipendenze del Sig. Fantoz-  
zi, unica persona che si trovava sul  
posto.

Il vino accertato nella cantina del  
piano consiste in una botticella di li-  
tri 750 e quello nella cantina dello  
Stipito di una botte di litri 250 e  
cinque damigiane di litri 250 con un  
complessivo di litri 1250 di cui la  
Signora Barberina Eboli ha assunto la  
custodia sotto la sua personale respon-  
sabilità.

Attraverso le indagini eseguite é stato  
pure accertato che dalle due cantine

eccepirei sulla dolosità della somministrazione delle bevande vinose. Ne a giustificazione si può dar valore al fatto che, il Fiduciario locale dei La-

voratori agricoli interpellato in proposito, abbia risposto al Sig. Ridi Ugo che il prezzo corrente del vino era di lire una al litro non avendo con ciò egli affermato che il vino dovesse essere esente dalla Imposta di Consumo.

Da quanto sopra esposto, appare evidente la vendita sistematica del vino in esenzione abusiva se si tiene presente che il fatto doloso data da Otto mesi, periodo largamente sufficiente per tutte le informazioni in materia.

Si fa infine presente che tale fatto si sarebbe protratto ancora e sempre, se un caso fortuito non avesse reso adotto quest'ufficio.

Costituendo quanto sopra narrato, violazione degli art. 30 e 72 punibile ai sensi dell'art. 55 e 53 del sopra citati Decreti. Si accerta a carico del Sig. Fantozzi Angelo la trasgressione di Legge e di Regolamento.

Il vino somministrato Millesettecentotrentanove litri che al tasso di L. 23 l'ettolitro importa Lire 400. Vino rinvenuto nelle cantine litri 1250 al tasso di L. 23 L. 287.50 con un totale di Lire 687.50.

Valore approssimativo delle merce L. 3000  
ammenda applicabile L. 687.50 (minimo)  
(massimo L. 6875).

Il trasgressore a sua discolpa ha dichiarato. In data 25 corrente a mezzo dell'Ufficio Imposte di Consumo di Milano gli é stato notificato l'avviso di compilazione del verbale di contrav-

venzione con termine di presentarsi

31 corr. ( Non si é presentato)-

RAPPORTO RR. CC.

=====  
All'Ufficio Imposte di Consumo di

=PORTOLONGONE=

Nel mese di febbraio u.s. alcuni ope-  
rai Emiliani occupati in; lavori agri-  
coli nei poderi di proprietà del sig.  
Fantozzi Angelo, in località Pian di  
Mola, mi denunciarono che certo Ridi  
Ugo, amministratore del sunnominato  
proprietario, sulle mercedi giornalier-  
e, stabilite da apposita tabella del-  
la Provincia di Livorno in vigore dal  
9 Maggio 1937. XV<sup>o</sup>, praticava una rite-  
nuta giornaliera di lire due.

Chiesto dagli interessati il perché di  
tale ritenuta, il Ridi rispose che la  
ritenuta di lire due era stata stabi-  
lita dal Sindacato agricoltori di Por-  
ferraio perché ad essi veniva dato al-

loggio, paglia, legna ed un litro di  
vino gratis.

A tale denuncia; mi recai presso l'Uffi-  
cio dei sindacati operai di Portoferraio

per conoscere le ritenute stabilite  
per gli operai avventizii Emiliani ed  
appresi che era stato pattuito fra i  
due sindacati una ritenuta giornaliera  
di lire una per somministrazione di  
alloggio, paglia e legna.

Il giorno 7 corrente incontrai in Pian  
di Mola il Sig. Fantozzi Angelo e gli  
chiesi schiarimenti sulla ritenuta  
giornaliera di lire due che il suo ammi-  
nistratore Ridi Tgo faceva arbitraria-  
mente alle mercedi degli operai Emiliani.

Il sig. Fantozzi si mostrò sorpreso alle mie  
parole e aggiunse che se il Ridi  
avesse commesso delle irregolarità, no-  
nostante l'ordine datogli di attenersi

eccepirei sulla doloosità della sommini-  
strazione delle bevande viniso. Ne a  
giustificazione si può dar valore al  
fatto che, il Fiduciario locale dei La-

voratori agricoli interpellato in pro-  
posito, aboia risposto al Sig. Ridi  
Ugo che il prezzo corrente del vino era  
di lire una al litro non avendo con  
ciò egli affermato che il vino dovesse  
essere esente dalla Imposta di Consumo.

Da quanto sopra esposto, appare eviden-  
te la vendita sistematica del vino in  
esenzione abusiva se si tiene presente  
che il fatto doloso datava da Otto me-  
si, periodo largamente sufficiente per  
tutte le informazioni in materia.

Si fa infine presente che tale fatto  
si sarebbe protratto ancora e sempre,  
se un caso fortuito non avesse reso  
adotto quest'ufficio.

Costituendo quanto sopra narrato, violazione degli art. 30 e 72 punibile ai sensi dell'art. 55 e 53 del sopra citati Decreti. Si accerta a carico del Sig. Fantozzi Angelo la trasgressione di Legge e di Regolamento.

Il vino somministrato Millesettecento-trentanove litri che al tasso di L. 23 l'ettolitro importa Lire 400. Vino rinvenuto nelle cantine litri 1250 al tasso di L. 23 L. 287.50 con un totale di Lire 687.50.

Valore approssimativo delle merce L. 3000  
ammenda applicabile L. 687.50 (minimo)  
(massimo L. 6875).

Il trasgressore a sua discolpa ha dichiarato. In data 25 corrente a mezzo dell'Ufficio Imposte di Consumo di Milano gli é stato notificato l'avviso di compilazione del verbale di contrav-

alle disposizioni in vigore, ciò doveva attribuirsi ad eccessivo zelo oppure fatto in buona fede.

Chiamato subito il Ridi in mia presenza e contestatogli quanto sopra rispose che una lire veniva ritenuta per la legna paglia ed alloggio, l'altra per la somministrazione di un litro di vino al giorno come gli era stato detto dal Sig. Rossi, Fiduciario dei Lavoratori Agricoli di Portolongone al cui si era rivolte per istruzioni.

Il Sig. Fantezzi per meglio sincerarsi mi pregò di recarmi in compagnia sua e del Ridi dal Sig. Rossi il quale da prima si mostrò indeciso e poi ammise di aver detto al Ridi, che il vino che veniva dato a gli operai si doveva far pagare lire una.

Non avvisando nel fatto l'innosservan-

za delle norme disciplinanti i rapporti  
di lavoro previste dall'art. 509 del  
C.P.C. denunciò l'accaduto a codesto  
Ufficio imposte di Consumo, perché il  
vino somministrato a pagamento agli  
operai, doveva essere sottoposto al-  
la Imposta di Consumo.

Il Maresciallo Maggiore A.P.

f° Guido Castelli

Il sottoscritto Pierulivo Francesco  
dichiara di aver avuto dal Sig. Fantoz-  
zi Angelo litri trecentosessanta di vino  
in conto dalla merce al prezzo di lire  
una al litro.

In fede Pierulivo Francesco.

DENUNCIA DEL SALARIATO AGRICOLO  
PIERULIVO FRANCESCO

*vedere contratto*

Si ritiene utile ricordare che fra que-  
sti (Pierulivo) e il Sig. Fantozzi esi-  
steva regolare assunzione come salariato.

Vi è pure un contratto indicante il  
prezzo delle derrate che gli sono sta-

te fornite, fra queste figura pure il  
vino al prezzo di lire una come da lui  
denunciato.

Tutto ciò fa giustamente ritenere che  
il Sig. Fantozzi ne fosse a piena co-  
noscenza.

-----

Avviso di deposito di Sentenza

pronunciata a seguito di dibattimento

(Art. 151 Cod. proc. pen.)



Affogiaz. N. \_\_\_\_\_

Il Cancelliere del la P. Pubblica di Portoferraio

AVVISA

~~Il Pubblico Ministero~~

L'Avv. S. C. Franco Bonanni  
P. della Libertà-Roma quale avvocato di fiducia  
nominato da Santorri Augusto e Pidi Ugo  
Liberti U.

che oggi è stata depositata in questa Cancelleria l'originale SENTENZA pronunciata da questa Autorità giudiziaria, a seguito di dibattimento, il giorno 16 Maggio 1939 nel procedimento penale a carico di detti Santorri Augusto e Pidi Ugo

Portoferraio, a 29 - Maggio 1939

Il Cancelliere

Sto illy

Comunicato al P. M., oggi \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

Sto illy

Rep. N. \_\_\_\_\_

DIRITTI

- Trasferta L. \_\_\_\_\_
- Notifica " \_\_\_\_\_
- Copia " \_\_\_\_\_
- Repertorio " \_\_\_\_\_

Totale L. \_\_\_\_\_

L'anno 1939 il giorno \_\_\_\_\_

del mese di Maggio Roma

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato copia del presente avviso al Sig. Avv. Franco Bonanni

Il Commesso autorizzato



L' Ufficiale Giudiziario

Sto illy

Illustré avvocato,

ho avuto la tua del 14 corrente con i motivi "fantasi".

Li presento così come stanno entro il 23 corrente. Lei può permesso soltanto, nel I° motivo, di appiungere all'art. 55 del C. lb. finanza locale anche l'art. 59 dello stesso C. lb. di quello che ho applicato il Pretore. Veda lei se sia il caso di appiungere questi altri motivi - entro il termine dell'art. 533 prov. per. - se non altro ai fini d'ottenere alle buone, sentenza di rinvio.

1°) che per il vino fatto al Tirulivo / braccianti fisso con contratto speciale come risulta dal verbale R.R. Ce. di Portoferraio / per me e il caso di parlare di forniture in relazione ai soprapporti mercede riproduzioni prov. vede espressamente l'art. 30 n° 2 del C. lb. finanza locale in relazione all'art. 73 del regolamento (vedasi anche circolare ministero finanze 29 settembre 1930 n° 18781) -

2°) che fu impugnatò espressamente il gravame relativo ai vini fornito ai braccianti di Capoliveri che, in effetto, non corrisponde a quella indicata in verbale.

3°) che mentre il decreto penale per la contravvenzione di Capoliveri fu emesso a carico del solo Ugo Ridi, il Pretore, in citazione, l'ha esteso anche al fantasi, e viceversa per quello di Portoferraio.

4°) che il concubato dei due imputati non  
è stato provato e non meno di successo dal  
Pretore.

Le manderò la copia del verbale del  
giudizio.

Direttamente al Sr. Fantuzzi, appena  
sarà qui, le farò far rimessa della somma  
da lei richiesta.

La ringrazio e la saluto suo Stmo

Leulaff.

Maestro che  
a ogni cosa  
mentire



# CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

1<sup>a</sup> Sezione Penale

## Copia da notificare

N<sup>o</sup> 7940

R. G.

Il Cancelliere della Corte di Cassazione del Regno (Prima Sezione Penale) a norma dell'art. 534 del codice di procedura penale partecipa al Signor Avvocato

*S. G. Bonomi Franco*

essere giunti in Cancelleria gli atti del ricorso prodotto dal

*Fantorri Angelo e 1*

di cui è stato nominato difensore di fiducia, e che nel termine di giorni quindici dalla notificazione del presente avviso potrà esaminare nella detta Cancelleria gli atti e i documenti, estrarne copie e presentare nuovi documenti.

Roma, 8 AGO. 1939 Anno XVII 93 - Anno .....

IL CANCELLIERE  
(Dott. G. Donzelli)

L'anno 193..... il giorno 30 SET del mese di Anno XVII

Il soprascritto avviso è stato da me Ufficiale Giudiziario notificato all'Avvocato in esso indicato lasciandone copia al suo domicilio consegnandola in mani di

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

*Perare*

N. B. — Il presente avviso deve essere notificato nei modi e nelle forme stabilite per gli atti penali ai sensi degli art. 166 e segg. C. P. P. Deve osservarsi inoltre il disposto dell'art. 32 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Avv. Mario Caprilli  
PORTOFERRAIO

Portoferraio, li

12 giugno 1939 XIII

Illustrissimo avvocato,

Ho ricorso per cassazione la mia recente sentenza del pretore di V. P. - Si tratta di contenzioso alla legge sulle imposte di Cassinero. Il cliente ha pagato il suo ricorso ed ho provveduto alla sua nomina. Le sue spese ho difficoltà ad accettare la carta che mi scrive, appena depositata. La sentenza gliene invierò copia e le fornirò tutti i dati necessari per i motivi. Se lei accettasse vorrà anche firmare il pro curatorio onde possa riformare il cliente.

Con più distinti saluti per il suo  
avvocato

Mod. 30 - Teleg. 1938 - XVI

INDICAZIONI DI URGENZA		<p>Il Governatore non assume alcuna responsabilità delle conseguenze del servizio, della telegrafia. Le telegrafiche in mora per errore ed in seguito a rifiuto o imperibilità del destinatario devono essere compilate dal mittente.</p> <p>Il destinatario è invitato a firmare la ricevuta presentata dal letterario e a segnare la data e l'ora della consegna del telegramma. In mancanza di tali indicazioni il destinatario perde il diritto a reclamo in caso di ritardo della consegna.</p>				
<p>Ricevuto il <u>193</u> ore <u>193</u></p> <p>Ricevuto</p> <p>Per il credito N.</p>				<p>Le telegrafiche sono spedite nel meridiano corrispondente al tempo medio dell'Europa centrale, e nei telegrammi interni e con vari punti speciali di seguito da una eccezione all'altro.</p> <p>Nei telegrammi impressi in caratteri romani, il primo numero dopo il nome del luogo d'origine rappresenta quello del telegrafista, il secondo quello della parola, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione.</p>		
Qualifica	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE	VIA E INDICAZIONI EVENTUALI D'UFFICIO
					Giorno e mese    Ora e minuti	
					7 110. VIII 2 10	

Stampa circolare: TELEGR. UFF. 90

PORTOFERRAIO 334-19-7-1015

URGENTI RISPOSTA VIA LETTERA PRIMO CORRE PROSPICUO  
DECORRENZA TERMINI = OSSEQUI = AN CAPRILLI

**Fatevi correntisti postali.** PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO. PER CONTRATTI DI PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO SONO ESISTITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESSENZIONE DI QUALSIASI TASSA

Omb. 250 - 106.1004 XVI - Stab. Varesina, Firenze - Copie 2000/000

PIAZZA LIBERTÀ, 4 ROMA

RP 2.00 ECCELLENZA BONOMI

*Nulla è dovuta al fattorino per recapito. Il latore rimette tutta  
l'eventuale stampa, quando è incaricato di una ricezione.*

N. di recapito / Rimesso al fattorino ad ore

TELEGRAMMA

1205

35-



Parma, 29 giugno 1939

Gregorio avv. Caprioli,

La ringrazio della  
sua ~~gentile~~ comunicazione.

Non ho difficoltà ad affermare  
il patriarcato del suo cliente  
avanti la Corte di Cassazione.

Non so l'importanza della  
causa e quindi ~~non ho~~ ~~nessi~~  
non ho elementi certi per  
indicare il mio onorario.

E siccome Ella desidera  
informarmi giu' d'ora il  
suo cliente possa stabilire

in  $\text{L. } 750$  il mio onorario, <sup>escluso</sup>  
s'intende, le spese che <sup>fossero</sup>  
necessarie per carta bollata, <sup>deposito</sup>  
del ricorso, ecc.

Con i migliori saluti.

Portoferraio 7. VI. 1939 XVII

Illustrate avvocato,

Grasie della sua lettera e del telegramma che ho avuti quasi contemporaneamente.

Lo sua fama iscritto presso lo Cassarione - nella dichiarazione di ricorso feci il nome suo, salvo sua accettazione. Ecco perché avevo un po' di premura. Il diavolo Fantoschi Angelo di qui, uno che abita a Ceilano, ha all'isola una tenuta: i terreni sono in parte in Comune di Capoliveri e in parte in Comune di Portoferraio, divide la tenuta la strada provinciale essendo la tenuta stessa tutta ricucita. Si occupa delle cose sue Ugo Ridi il quale, essere informato, riteneva poter dare ai Braccianti vino circa 1 litro al giorno a persona) in conto mercede. I braccianti, (quasi tutti Ceilanesi) che vengono all'isola in determinati periodi dell'anno per lavori della vigna / non vengono, di solito, pagati a periodi fissi (settimanali o quindicinali), ma ricorrono accanti, e solo a fine lavoro vengono liquidati. Saputo il Fantoschi che il suo fattore errava nel conteggiare il vino ai lavoranti, volle anche che o loro non venisse fatto pagare, di averlo, in definitiva, costoro e siano avute in soprappiù della mercede, e come tale, e' esente dall'imposta per l'art. 72 del Regolamento

Lariano, (30. IV. 1936 n° 1138).

Per la infrazione nel Comune di Partolungave fu denunciato il fantassi solo che fu condannato con decreto penale di Costa Pretore in data 20. IV. 1938; per quella di Capoliveri fu denunciato solo il fattore, il Ridi, che fu condannato con decreto pen. del 29 giugno 1938.

Sulle opposizioni dei due condannati fu portato il ribaltamento, e mentre per l'infrazione di Capoliveri fu portato a giudizio il solo Ridi; per quella di Partolungave fu portato a giudizio anche il fantassi.

All'udienza le cause furono avviate col mio consenso, però io non feci nessun incidente né obiettai che il fantassi non era stato condannato per decreto penale. (del 29 giugno). Mi pare illegittima la citazione così fatta.

Al solo fantassi è stato notificato l'avviso di deposito della sentenza in data 3 giugno corrente.

Veda lei se il termine utile per la presentazione dei motivi decorre dal dì della notifica al fantassi, o se può essere attenduto l'avviso di deposito al Ridi, che mi viene notificato proprio mentre sto scrivendo.

Nella dichiarazione di ricorso il Ridi ha dichiarato che non va lui per la presentazione dei motivi, da farsi a messo mio. Pel fantassi ho ricorso io (benché lui si parta subito per lui caso) a nome del cliente impetendo

la stessa dichiarazione: cioè: presentandosi dei motivi  
a mio messo. Fra cui pare di farsi il fautista per  
qui e dichiararsi in cancelleria che viene univocamente  
lei per la necessità del ricorso e per la presentazione dei  
motivi a mio messo; ciò ai sensi dell'art. 529. c. p. per  
cui si presume che la prova formale presso la  
Tariffa per i giudici è di L. 14.6) tanto da ritenere.  
I testimoni esposti hanno dichiarato, in sostanza,  
di avere avuto 1460 al fisco.

Nel processo a carico del solo fautista (Pacholany) /  
ella viene come tal Piccolino francese, denunciante,  
aveva contribuito il virus. Ma qui si tratta (e solo  
per questo individuo) di assunzione di falsità fatto  
con contratto approvato dai tribunali e per cui non  
pare una posta essere dovuta l'applicazione dell'art. 73  
del Regolamento.

Il Pretore ha però escluso la prova; con il dicetto, per  
sé e per suo nome, tenrebbe rivolto a lui il reato venisse  
escluso.

I motivi li può emanare a me perché li presenti.  
Le faccio presente che sono state fatte distinte dichiara-  
zioni di infamazione; ciò lo dico ai fini dei moti-  
vi.

Lo stesso essere a Roma per una causa al Tribu-  
nale civile il fisco 20 centesimi. Se c'è interesse

potrei, in quell'occasione farle una visita e così lo  
stesso potrei da lei ritirare i motivi per lo presento  
fine. Le ho anche la copia del verbale di cui essa  
non sa nulla.

In attesa di un cenno di ricambio la  
ringrazio e la saluto distintamente suo <sup>vero</sup>

Amleto

Cgregio avv. Capelli, Volta Mantovana,  
13 giugno 39

Ho steso due motivi  
per il ricorso straordinario contro  
la sentenza nel giudizio speciale.  
Naturalmente il primo motivo  
è assorbente e ~~non~~ dovrebbe, se  
accolta condurre all'assoluzione  
con formula piena.  
Veda lei che ha trattato la  
causa, se si può aggiungere  
qualche altro motivo.

~~Naturalmente se fossero  
altri argomenti ~~non~~ presentati~~

Più tardi poi, negli ~~altri~~ altri  
giorni prima dell'udienza, depositi  
una ~~breve~~ memoria a svolgimento  
dei motivi proposti.

È autorizzato ad apporre  
la mia firma.

Mi scriva ~~per~~ a Volta Mantova  
vana, dove credo dovermi trattenermi.

una decina di giorni.

Con i migliori saluti

Gregorio Av. Caprilli,

Roma, 10 giugno 39

Prima ora l'inserto  
relativo ai sigg. Santuzzi e Pidi.

~~Il detto inserto le carte che~~

Esaminera attentamente le  
carte che mi ha mandato, ma  
intanto desidero dirle che  
ho ricevuto notificazione della  
Tribunale di Portoferrajo per  
deposito della sentenza nel  
procedimento contro Santuzzi Angelo  
e Pidi Vago. Perche la notifica  
e' in data 7 giugno cosi' reputo  
che per entrambi decorrano  
da quella data i venti giorni  
per la presentazione dei  
motivi.

Fra un paio di giorni debbo  
recarmi a volta Santovana, ma

porto con me il fascicolo  
e le scriverò direttamente.  
Leur <sup>subito</sup> migliori saluti.

Portoferraio, li 30. VI. 1939 XVII

Illustre Avvocato,

Lei levo del 18 l'ebbi al  
mio ritorno da Roma e credetti di non  
fare un tempo a stendere gli altri motivi;  
i requisiti del l'invio al G. Faustini  
il deposito di presente fu notificato il 3  
luglio. Così il 23, per maggiore sicurezza  
dei termini ho presentato i <sup>soli</sup> motivi del lei mi riguarda.  
Ho pensato che ove lei ritenga utile  
presentare altri motivi fatto con ricorso  
nel 529 della procedura.

Il suo ricorso varrà per venirmi quale  
che mi proposita per riformare il cliente  
abbiamo fatto per. Varro ancora concepia  
casi venirmi se e quando ho fatto  
fare rimessa nell'ordinario, sull'occasione  
che del quale ho fatto scritto al Faustini.  
Distinti saluti per il suo  
Avv. Caprilli.

Avv. Mario Caprilli  
PORTOFERRAIO



*La Sua Eccellenza.*

*il card. avv. Franco Bassani*

*Volta Mantovana*

*Mantova*





Avv. Mario Caprilli

PORTOFERRAIO



à S. E. il Cav. avv.

Franco Bauvini

Piazza della Libertà 4

Roma

Avv. Mario Caprilli  
PORTOFERRAIO



S. E. al Cav. avv.  
Frauè Buvoni.

~~Piazza della Libertà 4~~  
V. della Mantovana Roma

---

Mantova



Milano, 10 Ottobre 1939-VIII°

Eccellenza,

Io sono l'interessato in una causa affidataVi, dall'Avv. Mario Caprilli di Portoferraio, per il ricorso in Cassazione: si tratta di una sentenza del Pretore di Portoferraio in materia di infrazione alla imposta di Consumo, in data 16 Maggio u.s. V.E. accettò di patrocinare il ricorso in Cassazione e dello svolgimento successivo io sono stato regolarmente informato dall'Avv. Caprilli stesso che, a suo tempo, si fece prendere visione sia dei "motivi" sia delle corrispondenze svolte coll'E.V.

Poichè, appunto da queste corrispondenze risulta che V.E. si prometteva di presentare, a conforto dei "motivi" del ricorso, una memoria che, oltre ad aggiornare la sostanza del ricorso stesso, e ad avvertire l'Avv. Caprilli, richiamato in ogni caso, in questo momento non può, forse, interessarsi della questione quanto a se, prese, si permette rivolgersi direttamente all'E.V. non per portare in lui l'aspetto giuridico ma per richiamare l'attenzione su taluni punti particolarmente "brucianti" che io elencherò senza preoccuparmi se essi riguardano il "merito" o il "fatto" della causa.

V.E. vorrà scusarsi.

Oltre ai punti di merito, molto bene chiariti dai "motivi" di cui V.E. ha sostenuto il ricorso, si permette di ricordare quanto segue :

- gli operai agricoli e le sue dipendenze lavoravano parte in Comune di Portolongone, ed avevano 1 litro di vino al giorno e a testa, e parte nel Comune di Capoliveri, quest'ultimi a cottimo e senza vino. Quando l'Ufficio Imposte Consumo di Portolongone, nelle circostanze giunte, elevò la Contravvenzione, l'altro Ufficio di Capoliveri si affrettò a fare altrettanto e, muovendo dal fatto che una squadra degli operai, zona di Portolongone, (con vino) era stata spostata per lavoro di scasso, un giorno, di lì della strada di divisione fra i due Comuni, 50 o 60 metri, applicò, e al risultato, in mia fede, il concetto che tutti gli operai di Capoliveri avevano vino, traendo, da questo, il risultato di portare il quantitativo del vino incriminato da 13 hl. (totale vino operai Portolongone) a 33 hl. (totale vino operai Portolongone più presunte quantità operai Capoliveri). In udienza, a questa circostanza, e malgrado delle deposizioni chiare di due operai del Gruppo Capoliveri (senza vino) il Pretore non dette peso né seguito.
- Il Pretore si presentò all'udienza senza aver approfondito la causa attraverso l'incartamento: deduco questo dai seguenti fatti :
  - all'atto dell'apertura dell'udienza, nel momento in cui comin-

ciò il mio interrogatorio, egli mi rivolse questa domanda: Voi, di tutto questo, non sapete nulla, vero? Voi state a Milano e chi ha fatto tutto è il Mio, incaricato? Risposi che no! Il mio incaricato aveva eseguito ordini miei perciò se vi erano responsabilità queste erano mie. A questo punto io ebbi la sensazione che egli aveva disegnato, in anticipo, le conclusioni a grandi linee: escludere me, che al mio paese, Portoferraio, non sono certo l'ultimo arrivato, e salassare il mio dipendente. La mia risposta, che è legata non solo alla verità ma anche alla mia dignità ed alla mia morale personale, lo scombussolò (il che lui accusò con un gesto di stupida rassegnazione e con un "e va bene!") e lo irritò, come mi è stato poi accertato da chi ha raccolto qualche sua osservazione.

- Come teste di accusa fu citato un certo Pierulivo: questo è un mio ex colono che, per il fatto di avere un contratto annuale poteva ricevere, come riceveva, il vino in conto mercede. Pierulivo depose e la sua deposizione non venne ben classificata dal Pretore che dapprima si dette a rintracciare, nell'interrogatorio, la posizione del teste col, non individuandola, continuò ad ascoltare, acquisendo la deposizione a mio carico. All'avvocato difensore che voleva chiarire, disse seccato di non portare le cose per le lunghe. - E il punto ciassa è mio fanno.
- A due testi del gruppo operai di Capoliveri (senza vino) che deponevano a difesa spiegando che loro e tutti i loro compagni avevano appunto un gatto a cottino e senza vino, manifestò reazione perché non afferrava la figura della loro deposizione. E' qui che egli ebbe a rioroscire, mentre sfogliava l'incarto, "che pasticcio è?" Senza per altro chiarire uno dei punti più importanti della causa e cioè che il gruppo degli operai di Capoliveri non aveva avuto vino.

Per concludere queste rassegne, che è così difficile sembrare pettolezzo, ma che io ho voluto fare per dare una idea delle "temperature" della udienza, io affermo in piena coscienza, che la mattina del 10 maggio, in Portoferraio, il Pretore ha amministrato del "nervoso" ma non la Giustizia. Tutto il dibattito è stato sottoleneato dalla sua irritazione per il tempo che prolungava di troppo il processo oltre il mezzogiorno già scoccato, poiché la Causa cominciò alle 11,55 e si chiuse alle 13. E di questa irritazione risentirono il difensore e i testi, a nessuno dei quali fu possibile portare il contributo al chiarimento per il quale parlavano; e il difensore, più volte, è stato redarguito per la presunta intenzione di voler prolungare la causa. E' per tutto ciò che è uscita la sentenza che suppone che, se pure esclude il dolo, si taccia di infrazione senza che nessuno questa sia stata contestata.

A me il querimento viene colto! Ho il puntiglio di vedere in regola sia in privato sia verso terzi; ho l'orgoglio di aver vissuto regolarmente, sempre! Io, che lavoro a Milano, ho dedicato ogni mia possibilità per labastire all'isola d'Elba, il mio paese, una ini-

sistiva. Il carattere agricolo, che forse non potrà non avere l'influenza di un esempio e di una prova per le possibilità locali, non deve né vederai né sentirsi diminuito da un episodio che, cui gonfiatura e deflazione è stato contribuito da chi invece aveva il dovere di tutelarmi.

Possiamo anche non sopravvalutare la figura del Bossi, rappresentante del Sindacato che, dopo aver dato indicazioni sbagliate al mio incaricato Pelli, che gli aveva domandato due volte le istruzioni del trattamento della mano d'opera, e dopo aver ammesso l'errore nel primo interrogatorio del Maresciallo degli RR.CC. (alla obiettività del cui verbale rende omaggio, egli, in udienza, ha ritrattato la prima versione, resta pur sempre vero e convincente il fatto che quando io sono stato convocato non solo ho voluto che il Maresciallo appurasse, sull'esistente, le origini dell'errore, ma ho anche disposto che il trattamento degli operai venisse rettificato regalando il vino e corrispondendo il dovuto in denaro. E questo prima che un solo operaio fosse stato liquidato!!!

Le prego, Eccellenza, di tutto il Vostro interessamento per questo ricorso. Mi occorre, per questo effetto, che la faccenda sia chiarita.

Con il più profondo ossequio.

Angelo Funtorri

Via Principe Amedeo n° 2

In esecuzione dell'art. Capilli unico un assegno circolare per \$ 750.  
e di nuovo, l'impresario S. S. per tutte le parti non pagate

Il Giudice Civ. Prof. IVANO FANTORI  
Piazza della Libertà n° 4  
20121

Portoferraio, li 3 ottobre 1979 XVII

Mezzogiorno avvocato,

sono rielucato alle armi e necessariamente ho dovuto trascurare lo studio. Mi finge il cliente Fantozzi angelo se ci può essere per la più carata. Altrimenti che lei mi scriva se il procuratore debba fare qualche cosa in via costanziana immediatamente.

Le le occorre qualche documento o atto, mi ne scriva: posso provvedere anche ogni tanto visto a fare una trappata e cosa.

La attesta con fede distintamente  
Suo D<sup>o</sup> Quelapite

Capitano del 2<sup>o</sup> Raggruppamento  
Artiglieria P.C. Marionni (campo Elba)

RACCOMANDATA

a S.E. il Cav. Prof. IVANOE BONOMI



**R**

MILANO  
(Ferrovie)  
2851

PIAZZA  
Piazza della Libertà, n° 4

*Angelo Fantozzi*  
Via Francesco Nullo, n° 27  
MILANO



Roma, 19 Ottobre 1929

Spurio Angelo Fantuzzi,

Ho ieri ricevuto  
la sua raccomandata, e le do  
subito atto d'aver ricevuto - ed esso  
nella sua lettera - un assegno  
di £ 750 per i miei onorari.

Il fascicolo del suo ricorso  
è presso la Cappareone, e proprio  
in questi giorni, di etuo avviso  
sulla corte, se ho presa visione  
e l'ho attentamente esaminato.

Credo fermamente che ~~la~~  
la Pretore abbia voluto ostinarsi  
a non vedere che l'equivoco  
era stato chiarito e che  
~~potrebbe~~ la trattativa di  
annullata  
una lira non vi era più

matéria per una condanna,  
Però spero che la Corte  
voglia riparare l'errore,  
e d'assieuro che metterò il  
maggior impegno per  
ottenere una sentenza che  
ristabilisca la verità  
e faccia giustizia di un  
fatto che lo è stato fatto.  
Con ~~sempre~~ ossequi

dev.

---

Sig. Angelo Fantuzzi  
Via Francesco Sello N. 27  
Milano

Roma, 13 ottobre 19  
Gregorio avv. Caprilli;

Ieri ho ricevuto  
una lettera del sig. Fantuzzi  
di Milano con un assegno  
di L. 750, somma che le  
avevo indicata come mio  
onorario.

Ho già esaminato nella  
Cancelleria della Corte di  
Cassazione il fascicolo, e  
non ho ~~si~~ quindi recepiti  
di chiedere altri elementi.

Spero che la Corte possa  
riparare ~~in~~ una sentenza  
che è certo frutto di precipitazione  
e di partito preso.

Con i migliori saluti

---

Avv. Mario Caprilli  
Capitano del 27 Raggruppamento Artiglieria P. G.  
Marina di Campo (Elba)

N° notturno

2 metri

(art. 524 N° 1 Cod. proc. pen. - In delega  
all'art. 62 N. 6 comma per

anche per ammettere  
nel caso di condanna  
le circostanze attenuanti.

## PUBBLICITÀ

Commerciali L. 9 Cinematografici L. 9 - Comunicati e Finanziari L. 12  
 Micrologie L. 10 Cronaca - Echi di Cronaca e Steltoncini L. 12  
 Per millimetro d'altezza larghezza una colonna  
 Piccola pubblicità vedansi le rispettive rubriche  
 oltre tassa govern. 1,80% e imposta sull'entrata 2% - Pagamento ante.

Uffici di pubblicità de "IL MESSAGGERO"  
 ROMA - Largo Trifone 155 - Telefono 41640  
 GENOVA - Via Roma, 69 - Telefono 52.901  
 MILANO - Galleria Vitt. Eman. 33-35 - Tel. 12931  
 TORINO - Via Roma Nuova, 16 - Telefono 44-968

uaresima

Spedizione in abbonamento postale

**SOLIDALE COLLABORAZIONE**

# Accordo italo-tedesco per l'intensificazione degli scambi commerciali

Il Duce ha seguito le trattative nel loro sviluppo ed ha personalmente impartito talune direttive

Si è riunita in questi giorni a Roma la Commissione Mista per gli scambi commerciali italo-germanici, in sessione ordinaria, per determinare gli scambi commerciali fra i due Paesi per il corrente anno. In questa occasione sono stati anche esaminati altri problemi economici e finanziari che interessano i due Paesi i quali continuano, anche in questo campo, la loro solidale collaborazione. Il Duce ha seguito le trattative nel loro sviluppo ed è intervenuto personalmente per impartire talune direttive.

Ieri i documenti predisposti

sono stati firmati per la Germania dall'Ambasciatore von Mackensen e dal Ministro Plenipotenziario Clodius e per l'Italia dal senatore Giannini.

Si è pure firmata ieri una Convenzione per il traffico di frontiera fra i due Paesi, che è stata firmata per conto della Germania anche dal Direttore Generale delle Dogane Wuchar e per l'Italia dal Direttore Generale delle Dogane Bagli.

L'importanza degli accordi commerciali italo-germanici va particolarmente segnalata non solo per l'entità delle materie trattate, ma anche e soprattutto per l'atmosfera di cordialità e di compren-

sione nella quale essi si sono svolti.

Gli scopi che i due Governi si proponevano sono stati pienamente raggiunti con reciproca soddisfazione. La Commissione mista ha stabilito in ogni particolare gli scambi commerciali che si effettueranno nel corrente anno sotto il duplice aspetto della quantità e della qualità. Ma non è chi non avverta come l'intensificazione delle relazioni economiche fra l'Italia e la Germania si attui secondo lo spirito delle intese precedenti, con piena regolarità di ritmo e nonostante la situazione europea.

Nello spirito di quelle intese, che sancirono l'amicizia fra i due paesi, gli scambi commerciali sono destinati ad assumere proporzioni sempre più rilevanti ed a rafforzare quella solidale collaborazione, che resta uno dei capisaldi della situazione europea.

## Un decreto di Sovrana clemenza

Amnistia e condono per i reati punibili con pena detentiva non superiore ai due anni

Sono esclusi dal beneficio i delitti contro lo Stato, la razza e in violazione delle leggi valutarie e sui prezzi

In occasione della nascita di S.A.R. la Principessa Maria Gabriella, S.M. il Re Imperatore ha stamane firmato un decreto di amnistia e condono. Il testo del decreto è preceduto dalla seguente relazione del Duce del Fascismo Capo del Governo e del Ministro per la Grazia e Giustizia.

### La relazione al Sovrano

Sire,

Il nuovo faustissimo evento che è giunto ad arricchire la già fiorente discendenza della Vostra Casa Gloriosa, è motivo di esultanza per l'intera Nazione Italiana, sempre indissolubilmente unita, nel suo passato come nei suoi futuri destini, alla Imperiale Dinastia Sabauda.

Questo avvenimento trova il Paese unito e compatto sotto i segni del Littorio e virilmente proteso ad affrontare qualsiasi nuovo cimento possa essere reso necessario dalle esigenze del suo divenire e della sua maggiore grandezza.

Un atto di generale indulgenza, quale il generoso cuore della Maestà Vostra Imperiale si è sempre degnato di elargire in occasione dei lieti eventi della sua Augusta Casa, appare quindi particolarmente opportuno nelle attuali contingenze di vigile preparazione e contribuirà indubbiamente ad apportare calma e tranquillità seconda in tutte le classi del popolo, nonché a spronare sulla via del bene coloro che incorsero nei rigori della legge penale, ma non risultano del tutto indegni di perdono.

E' perciò che il Governo Fascista si onora sottoporre alla Vostra Sovrana approvazione un provvedimento di amnistia e di indulto con il quale vengono coperti di oblio tutti i reati punibili con pena detentiva non superiore, nel massimo, a due anni, con pene pecuniarie e con pene restrittive della capacità giuridica (articolo 1). Per i reati di maggiore gra-

minare una ingiustificata discriminazione di questi ultimi nei confronti dei primi. Vengono infine esclusi dal godimento dell'indulto i latitanti, cioè coloro che, sottraendosi volontariamente alla esecuzione della pena, manifestano propositi di ribellione verso i legittimi provvedimenti dell'autorità; si fa eccezione, tuttavia, per quelli che, pur trovandosi in stato di latitanza, si costituiscono in carcere entro un determinato termine, contenuto in un limite abbastanza ampio per facilitare il ritorno in Patria dei cittadini scampati all'estero.

La disposizione dell'art. 4, analogamente a quanto si è praticato con i precedenti decreti del genere, sancisce la condizionalità dell'indulto nel senso che il beneficio viene ad essere revocato di diritto qualora chi ne ha usufruito incorra in una nuova condanna per delitto doloso commesso entro il termine di cinque anni dalla data del decreto, dimostrando così che l'accordato perdono è rimasto nei suoi confronti sterile di ammaestramenti.

Come cause di esclusione oggettiva, sono poi state elencate nell'art. 5 alcune figure di reato che, per la loro speciale indole in relazione alle attuali contingenze politiche ed alle corrispondenti direttive del Governo Fascista, sono oggetto di particolare riprovazione e rendono immeritevole di qualsiasi indulgenza chi se ne rende colpevole.

Per i reati preveduti dalla legge penale militare, gli articoli dal 6 al 10 dettano norme speciali in relazione alla particolarità della materia e alle speciali caratteristiche del sistema penale militare, nel quale tra l'altro, sono comprese, tra le pene principali, anche alcune pene restrittive della capacità giuridica.

Relativamente ai limiti di pena stabiliti per l'amnistia e per l'indulto, si sono adottati criteri identici a quelli seguiti in relazione ai reati comuni. E' stato esteso, inoltre, il beneficio dell'amnistia ai reati punibili con le

Non si è ritenuto, peraltro, di estendere alle violazioni finanziarie le norme degli articoli 3 e 4, rispettivamente l'esclusione dai benefici per ostacoli d'indole soggettiva e la revoca del condono per successiva condanna, dato che l'applicazione di tali norme produrrebbe all'amministrazione finanziaria, a causa della speciale struttura dei suoi servizi, varie e notevoli difficoltà di ordine pratico. Ma poichè queste difficoltà avrebbero potuto egualmente risorgere per l'applicazione che, nel silenzio della legge, qualche ufficio giudiziario avrebbe potuto fare delle ordinarie norme contemplate nell'ultima parte degli articoli 151 e 174 del codice penale, è stato espressamente chiarito nel testo che delle anzidette disposizioni del codice non deve tenersi conto in materia di reati finanziari.

Completano il provvedimento le disposizioni degli articoli 27 e 28: il primo relativo alla sfera territoriale di applicabilità del decreto, la cui efficacia si estende, oltre che al Regno, anche alle Isole Italiane dell'Egeo e, limitatamente ai cittadini metropolitani, ai territori dell'Africa Italiana; il secondo relativo all'efficacia del decreto stesso in rapporto alla data del fausto evento.

Tale è il contenuto dell'atto di Sovrana clemenza che il Governo Fascista, in quest'ora di generale letizia, si onora sottoporre all'Augusta firma della Vostra Maestà Imperiale.

### Il testo del provvedimento

Ecco il testo del Decreto:

Art. 1 - E' concessa amnistia per tutti i reati per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta a pene pecuniarie od accessorie, non superiore, nel massimo, a due anni, oppure una pena pecuniaria.

per gli scambi commerciali italo-germanici, in sessione ordinaria, per determinare gli scambi commerciali fra i due Paesi per il corrente anno. In questa occasione sono stati anche esaminati altri problemi economici e finanziari che interessano i due Paesi i quali continuano, anche in questo campo, la loro solidale collaborazione. Il Duce ha seguito le trattative nel loro sviluppo ed è intervenuto personalmente per impartire talune direttive.

Ieri i documenti predisposti

Mackensen e dal Ministro Plenipotenziario Clodius e per l'Italia dal senatore Giannini.

Si è pure firmata ieri una Convenzione per il traffico di frontiera fra i due Paesi, che è stata firmata per conto della Germania anche dal Direttore Generale delle Dogane Wucher e per l'Italia dal Direttore Generale delle Dogane Bagli.

L'importanza degli accordi commerciali italo-germanici va particolarmente segnalata non solo per l'entità delle materie trattate, ma anche e soprattutto per l'atmosfera di cordialità e di compren-

proponevano sono stati pienamente raggiunti con reciproca soddisfazione. La Commissione mista ha stabilito in ogni particolare gli scambi commerciali che si effettueranno nel corrente anno sotto il duplice aspetto della quantità e della qualità. Ma non è chi non avverta come l'intensificazione delle relazioni economiche fra l'Italia e la Germania si attui secondo lo spirito delle intese precedenti, con piena regolarità di ritmo e nonostante la situazione europea.

Nello spirito di quelle intese, che sancirono l'amicizia fra i due paesi, gli scambi commerciali sono destinati ad assumere proporzioni sempre più rilevanti ed a rafforzare quella solidale collaborazione, che resta uno dei capisaldi della situazione europea.

# Un decreto di Sovrana clemenza

## Amnistia e condono per i reati punibili con pena detentiva non superiore ai due anni

### Sono esclusi dal beneficio i delitti contro lo Stato, la razza e in violazione delle leggi valutarie e sui prezzi

In occasione della nascita di S.A.R. la Principessa Maria Gabriella, S.M. il Re Imperatore ha stamane firmato un decreto di amnistia e condono.

Il testo del decreto è preceduto dalla seguente relazione del Duce del Fascismo Capo del Governo e del Ministro per la Grazia e Giustizia.

## La relazione al Sovrano

Sire,

Il nuovo faustissimo evento che è giunto ad arricchire la già fiorente discendenza della Vostra Casa Gloriosa, è motivo di esultanza per l'intera Nazione Italiana, sempre indissolubilmente unita, nel suo passato come nei suoi futuri destini, alla Imperiale Dinastia Sabauda.

Questo avvenimento trova il Paese unito e compatto sotto i segni del Littorio e virilmente profeso ad affrontare qualsiasi nuovo cimento possa essere reso necessario dalle esigenze del suo divenire e della sua maggiore grandezza.

Un atto di generale indulgenza, quale il generoso cuore della Maestà Vostra Imperiale si è sempre degnato di largire in occasione dei lieti eventi della sua Augusta Casa, appare quindi particolarmente opportuno nelle attuali contingenze di vigile preparazione e contribuirà indubbiamente ad apportare calma e tranquillità seconda in tutte le classi del popolo, nonché a spronare sulla via del bene coloro che incorsero nei rigori della legge penale, ma non risultano del tutto indegni di perdono.

E' perciò che il Governo Fascista si onora sottoporre alla Vostra Sovrana approvazione un provvedimento di amnistia e di indulto con il quale vengono coperti di oblio tutti i reati punibili con pena detentiva non superiore, nel massimo, a due anni, con pene pecuniarie e con pene restrittive della capacità giuridica (articolo 1). Per i reati di maggiore gravità che non rientrano nell'amnistia, viene invece concesso, con l'art. 2, il condono delle pene detentive fino a due anni, nonché quello totale delle pene pecuniarie e delle meno gravi fra le pene accessorie.

La misura del condono è stata però ridotta ad un solo anno rispetto alle pene detentive sulle quali sono già stati applicati uno o più indulti precedenti. La relativa norma, contenuta nel comma 1°, disposizione seconda, dell'art. 2, costituisce una necessaria innovazione, in quanto mira a contenere entro più ragionevoli limiti l'effetto del cumulo degli indulti, che ha dato luogo in passato a trattamenti di eccessiva ed ingiustificata larghezza in rapporto alle condanne di più grave entità.

Tanto l'amnistia, quanto l'indulto, vengono, con l'art. 3 res, applicabili, come di consueto, soltanto a favore di coloro che, per la loro condotta anteriore, appaiono suscettibili di ravvedimento e non indegni di clemenza.

Senza seguire, al riguardo, i criteri troppo restrittivi stabiliti dalle ordinarie norme contenute negli articoli 151 e 174 del codice penale, le quali renderebbero assai spesso inapplicabile il beneficio anche in presenza di precedenti penali di tenuissima entità, si è ravvisato opportuno limitare la esclusione dai benefici soltanto rispetto a coloro che abbiano riportata altra condanna o pena detentiva superiore a tre mesi per delitto non colposo, nonché rispetto a quelle persone che, trovandosi sottoposte all'ammonizione o al confino di polizia, risultino pericolose o sospette per l'ordine pubblico. Alla condizione degli ammoniti e dei confinati di polizia si è poi cre-  
dei equiparare, ai fini della esclusione in parola, anche quella di coloro che si trovano sottoposti ai vincoli della libertà vigilata, per eli-

minare una ingiustificata discriminazione di questi ultimi nei confronti dei primi. Vengono infine esclusi dal godimento dell'indulto i latitanti, cioè coloro che, sottraendosi volontariamente alla esecuzione della pena, manifestano propositi di ribellione verso i legittimi provvedimenti dell'autorità; si fa eccezione, tuttavia, per quelli che, pur trovandosi in stato di latitanza, si costituiscono in carcere entro un determinato termine, contenuto in un limite abbastanza ampio per facilitare il ritorno in Patria dei cittadini scampati all'estero.

La disposizione dell'art. 4, analogamente a quanto si è praticato con i precedenti decreti del genere, sancisce la condizionalità dell'indulto nel senso che il beneficio viene ad essere revocato di diritto qualora chi ne ha usufruito incorra in una nuova condanna per delitto doloso commesso entro il termine di cinque anni dalla data del decreto, dimostrando così che l'accordato perdono è rimasto nei suoi confronti sterile di ammaestramenti.

Come cause di esclusione oggettiva, sono poi state elencate nell'art. 5 alcune figure di reato che, per la loro speciale indole in relazione alle attuali contingenze politiche ed alle corrispondenti direttive del Governo Fascista, sono oggetto di particolare riprovazione e rendono immeritevole di qualsiasi indulgenza chi se ne rende colpevole.

Per i reati preveduti dalla legge penale militare, gli articoli dal 6 al 10 dettano norme speciali in relazione alla particolarità della materia e alle speciali caratteristiche del sistema penale militare, nel quale tra l'altro, sono comprese, tra le pene principali, anche alcune pene restrittive della capacità giuridica.

Relativamente ai limiti di pena stabilibili per l'amnistia e per l'indulto, si sono adottati criteri identici a quelli seguiti in relazione ai reati comuni. E' stato esteso, inoltre, il beneficio dell'amnistia ai reati punibili con le pene restrittive della capacità giuridica della rimozione, dimissione e sospensione dall'impiego, e quello dell'indulto alle pene medesime, quando derivino da condanne a pena detentiva inferiore a cinque anni.

Per eliminare dubbi di interpretazione, è sembrato opportuno ribadire espressamente, nell'art. 9, il concetto fondamentale, già fissato nell'art. 1 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, che l'amnistia e l'indulto applicati rispetto alle predette pene restrittive della capacità giuridica non hanno effetto relativamente alla perdita del grado.

Per quanto concerne la materia penale militare, si sono mantenute le stesse cause soggettive di esclusione dai benefici, stabiliti dall'art. 3, relativamente ai reati comuni. Quanto alle esclusioni di carattere oggettivo, in considerazione del contenuto specifico di alcuni reati militari, che costituiscono attentati esiziali alla difesa militare dello Stato o imperdibili violazioni degli speciali doveri di servizio e di disciplina che vincolano il cittadino alle armi, si è stabilita, come è stato fatto in occasione dei precedenti decreti di indulgenza Sovrana, l'inapplicabilità dei benefici ai reati militari di tradimento, spionaggio, arruolamento illecito, codardia, rivolta, diserzione, mutilazione volontaria o infermità procurata, grassazione, rapina, preveduti dai codici penali militari, ed ai reati di contrabbando e collusione per frodare la finanza commessi da militari della Regia guardia di finanza.

Le violazioni delle leggi finanziarie sono separatamente prevedute dagli articoli da 11 a 26 che specificano tassativamente i reati ai quali sono applicabili gli elargiti benefici, con speciale riguardo alla particolarità della materia e alle esigenze della finanza dello Stato.

Non si è ritenuto, peraltro, di estendere alle violazioni finanziarie le norme degli articoli 3 e 4, riflettenti rispettivamente l'esclusione dai benefici per ostacoli d'indole soggettiva e la revoca del condono per successiva condanna, dato che l'applicazione di tali norme produrrebbe all'amministrazione finanziaria, a causa della speciale struttura dei suoi servizi, varie e notevoli difficoltà di ordine pratico. Ma poiché queste difficoltà avrebbero potuto egualmente risorgere per l'applicazione che, nel silenzio della legge, qualche ufficio giudiziario avrebbe potuto fare delle ordinarie norme contemplate nell'ultima parte degli articoli 151 e 174 del codice penale, è stato espressamente chiarito nel testo che delle anzidette disposizioni del codice non deve tenersi conto in materia di reati finanziari.

Completano il provvedimento le disposizioni degli articoli 27 e 28: il primo relativo alla sfera territoriale di applicabilità del decreto, la cui efficacia si estende, oltre che al Regno, anche alle Isole Italiane dell'Egeo e, limitatamente ai cittadini metropolitani, ai territori dell'Africa Italiana; il secondo relativo all'efficacia del decreto stesso in rapporto alla data del fausto evento.

Tale è il contenuto dell'atto di Sovrana clemenza che il Governo Fascista, in quest'ora di generale letizia, si onora sottoporre all'Augusta firma della Vostra Maestà Imperiale.

## Il testo

### del provvedimento

Ecco il testo del Decreto:

Art. 1. — E' concessa amnistia per tutti i reati per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta a pene pecuniarie od accessorie, non superiore, nel massimo, a due anni, oppure una pena pecuniaria.

Art. 2. — Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, sono condonate, se di durata non superiore a due anni e sono ridotte di due anni, se di durata superiore, le pene detentive inflitte o da infliggere. Le pene detentive sulle quali è già stato applicato un indulto precedente, anche se successivamente revocate, sono invece condonate nella misura di un anno.

Sono altresì condonate totalmente le pene pecuniarie, nonché le pene accessorie della interdizione temporanea dai pubblici uffici, della interdizione temporanea da una professione o da un'arte e della inabilitazione all'esercizio della professione di commerciante.

E' pure condonata anche se di carattere accessorio, la pena della sospensione dai gradi marittimi

## Le esclusioni

Art. 3. — Sono esclusi dai benefici conceduti con gli articoli 1 e 2 coloro che, alla data del presente decreto, si trovino sottoposti alla libertà vigilata, all'ammonizione o al confino di polizia e coloro che alla medesima data abbiano riportato una precedente condanna a pena detentiva superiore a tre mesi per delitto non colposo. Tuttavia non si tiene conto delle condanne per le quali sia stata concessa la riabilitazione.

Sono pure esclusi dal beneficio di cui all'art. 2 coloro che si trovino in stato di latitanza, salvo che si costituiscono in carcere entro quattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto. Questa disposizione tuttavia non si applica nel caso in cui la pena è condonata interamente.

Art. 4. — Il beneficio preveduto dall'art. 2 è revocato di diritto qualora chi ne ha usufruito riporti altra condanna a pena detentiva per delitto non colposo, commesso entro il ter-

mine di cinque anni dalla data del presente decreto.

Art. 5. — I benefici di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano:

1°) Ai delitti contro la personalità dello Stato preveduti dagli articoli 246, 256, 257, 258, 261, 262, 269 e 305 del Codice Penale;

2°) Ai delitti contro la integrità e la sanità della stirpe, preveduti dal titolo decimo del libro II del Codice penale, e al delitto di infanticidio preveduto dall'art. 578 dello stesso Codice;

3°) Ai reati preveduti dalla legge 28 luglio 1939, n. 1097, contenente disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro, ed a quelli preveduti dal R. D. Legge 20 dicembre 1937 n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, sull'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofruttili destinati all'esportazione;

4°) Ai reati concernenti le sostanze stupefacenti, preveduti dagli articoli 446, 447, 729 e 730 del Codice penale e dal titolo secondo, Capo V, sezione 4 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

5°) Ai reati preveduti dal R. Decreto Legge 16 giugno 1938 n. 1387, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939, n. 496, contenente norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti, ed ai reati preveduti dal R. Decreto Legge 3 settembre 1939, n. 1337, convertito nella legge 4 dicembre 1939, n. 2094, contenente norme contro l'accaparramento e la sottrazione di merci e derrate;

6°) Alle contravvenzioni prevedute dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dalla legge 26 luglio 1929 n. 1397, relative alla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e, rispettivamente, degli orfani di guerra.

Art. 6. — Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 5 non concernono i reati preveduti dalla legge penale militare per i quali si applicano gli articoli 7 e 10.

Si applicano altresì le disposizioni degli articoli 3 e 4.

## I reati previsti dal Codice penale militare

Art. 7. — E' concessa amnistia per i reati per i quali la legge penale militare commina una pena detentiva non superiore, nel massimo, a due anni, ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta a pena detentiva non eccedente il limite suddetto, ovvero alcuna delle pene di cui ai numeri 4°, 5° e 6° dell'articolo 4 del Codice penale per l'esercito e del Codice penale militare marittimo, sola o congiunta ad una pena detentiva non eccedente il limite di due anni.

Art. 8. — Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, per le pene inflitte o da infliggere per i reati preveduti dalla legge penale militare, si applicano le disposizioni seguenti:

a) sono condonate le pene pecuniarie;

b) sono condonate, se di durata non superiore a due anni, e sono ridotte di due anni, se di durata superiore, le pene detentive; quelle sulle quali è già stato applicato un indulto precedente, anche se successivamente revocate, sono condonate nella misura di un anno;

c) sono condonate le pene restrittive della capacità giuridica della rimozione, dimissione e sospensione dall'impiego, prevedute dalla legge penale militare, se di carattere accessorio, purché derivanti da condanna a pena detentiva inferiore a cinque anni.

Art. 9. — L'amnistia e l'indulto conceduti con gli articoli 7 e 8 non hanno effetto relativamente alla perdita del grado conseguente alle pene della rimozione o della dimissione.

Art. 10. — Sono esclusi dai benefici conceduti con gli articoli 7 e 8:

a) i reati di tradimento, spionaggio, arruolamento illecito, codardia, rivolta, diserzione, mutilazione volontaria o infermità procurata, grassazione e rapina, preveduti dalla legge penale militare;

b) i reati di contrabbando e collusione per frodare la finanza, di cui all'art. 16 del R. Decreto 14 giugno 1923, n. 1281, commessi da militari del Corpo della R. Guardia di Finanza.

Art. 11. — Le disposizioni degli articoli precedenti non concernono le violazioni delle leggi finanziarie per le quali si applicano le disposizioni degli articoli 12 a 26.

Non si applicano le norme contenute negli articoli 151, ultima parte, e 174, ultima parte, del Codice penale.

## Sanzioni in materia di imposte dirette

Art. 12. — E' concessa amnistia per le violazioni punite a termini degli articoli seguenti del testo unico delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, approvato con R. Decreto 17 settembre 1931, n. 1608:

a) Articoli 15 e 24, n. 4, per omessa dichiarazione dei redditi. Il beneficio non si estende, peraltro, alle sanzioni della soprattassa e della pena pecuniaria contemplata negli stessi articoli;

b) Articolo 19 per l'occultamento da parte degli operai al datore di lavoro del proprio stato di celibato, ovvero per la dichiarazione, al datore di lavoro od all'ufficio delle imposte, di una età diversa dalla vera;

c) Articolo 20, per mancata ottemperanza alle disposizioni date od alle richieste fatte dall'ufficio delle imposte o dalle commissioni amministrative nell'esercizio di alcuna delle facoltà loro conferite dalle singole

le pene della multa o dell'ammenda in misura non superiore, nel massimo, a lire 30 mila.

Le pene della multa o dell'ammenda inflitta o da infliggere, per le violazioni di cui al precedente comma, in misura superiore a lire 30 mila, sono condonate nella misura di un terzo, ed, in ogni caso, in misura non inferiore a lire 30 mila.

Art. 15. — E' concessa amnistia per le violazioni del R. Decreto Legge 21 febbraio 1938, n. 246, contenente disposizioni sulla riscossione dei canoni di abbonamento alle radio-audizioni, limitatamente alle infrazioni punibili a termini dell'art. 19 del detto decreto legge.

Art. 16. — I benefici di cui agli articoli 13, 14 e 15, sono subordinati alla condizione che l'integrale pagamento dei tributi e canoni dovuti sia effettuato nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 17. — E' concessa amnistia per le violazioni delle seguenti leggi, per le quali sono stabilite le sole pene della multa o dell'ammenda in misura non superiore, nel massimo, a lire 5 mila:

a) Leggi doganali, ivi comprese le leggi sulle importazioni ed esportazioni temporanee;

b) Leggi riguardanti le imposte di fabbricazione;

c) Leggi relative alle imposte governative sul consumo del gasolio e dell'energia elettrica e legge sull'abolita tassa di vendita.

Art. 18. — Le pene della multa o dell'ammenda inflitta o da infliggere, per le violazioni di cui al precedente articolo, in misura superiore a lire 5 mila sono condonate nella misura di un terzo, e, in ogni caso, in misura non inferiore a lire 5 mila.

Art. 19. — I benefici di cui agli articoli 17 e 18 sono subordinati, nei casi in cui vi sia obbligo di tributi e l'importo di questi sia superiore a lire 100, alla condizione che l'integrale pagamento dei tributi dovuti sia effettuato nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 20. — E' concessa amnistia per le violazioni delle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino di Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e piastre focali, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, quando per tali violazioni è stabilita la sola pena della multa o dell'ammenda in misura non superiore, nel massimo, a lire 2 mila 500.

Art. 21. — Le pene della multa o dell'ammenda inflitte o da infliggere per le violazioni di cui al precedente articolo, in misura superiore a lire 2 mila 500, sono condonate nella misura di un terzo e, in ogni caso, in misura non inferiore a lire 2 mila 500.

Art. 22. — I benefici di cui agli articoli 20 e 21 sono subordinati, nel caso in cui si vi obbligo di tributi e l'importo di questi sia superiore a lire 100, alla condizione che l'integrale pagamento dei tributi dovuti sia effettuato nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 23. — E' concessa amnistia per le violazioni delle leggi sul lotto pubblico, per le quali è stabilita la sola pena della multa o dell'ammenda in misura non superiore, nel massimo, a lire 2 mila 500.

Art. 24. — Le pene della multa o dell'ammenda inflitte o da infliggere per le violazioni di cui all'articolo precedente, in misura superiore a lire 2 mila 500, sono condonate nella misura di un terzo, e, in ogni caso, in misura non inferiore a lire 2 mila 500.

Art. 25. — I benefici di cui agli articoli 23 e 24 sono subordinati alla condizione che l'integrale pagamento delle tasse dovute sia effettuato nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 26. — E' concessa amnistia per le contravvenzioni punibili a termini dell'art. 296 del testo unico per la finanza locale approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dall'art. 1, lettera a) del Regio Decreto Legge 25 febbraio 1939, n. 338, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, nonché per le contravvenzioni prevedute dal R. Decreto Legge 24 settembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739, concernente l'imposta di soggiorno, di cura e di turismo.

Nei casi in cui vi è obbligo di dichiarazione di cespiti soggetti ad imposizioni comunali e provinciali e qualora non sia stato ancora notificato alcuno accertamento di ufficio, l'amnistia è subordinata alla condizione che i contribuenti, i quali hanno omessa la dichiarazione la presentino nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

## Applicazione del decreto

Art. 27. — Il presente decreto si applica anche alle Isole Italiane dell'Egeo e, limitatamente ai fatti commessi da cittadini metropolitani, anche all'Africa Italiana.

Art. 28. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno, ed ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il giorno 23 febbraio 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 24 febbraio 1940, anno XVIII.

Il Decreto di amnistia non contempla le sanzioni stabilite dalle leggi finanziarie per le trasgressioni che non hanno carattere penale. Con apposito

## I nuovi Federali di Alessandria e Vercelli

Il Foglio di Disposizioni n. 87, del Segretario del P. N. F., reca:

1) Il Duce, su mia proposta, ha nominato Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Alessandria, in sostituzione del fascista Giovanni Alessandri, che resta a disposizione in attesa di destinazione, il fascista Paolo Zerbino, già Segretario federale di Vercelli.

Lo scambio delle consegne sarà effettuato alle ore 11 del 27 febbraio XVIII, presente il Prefetto, dinanzi al componente il Direttorio nazionale del P. N. F. Sellani.

2) Il Duce, su mia proposta, ha nominato Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Vercelli, in sostituzione del fascista Paolo Zerbino, il fascista Giuseppe Cabella, squadrista, Marcia su Roma, volontario in A. O. e in Spagna, decorato al V. M.

Lo scambio delle consegne sarà effettuato alle ore 11 del 27 febbraio XVIII, presente il Prefetto, dinanzi al componente il Direttorio nazionale del P. N. F. Giuliani.

## Le udienze del Duce

Il Duce ha ricevuto il gr. cr. Biagio Gabardi, presidente del Cotificio di Solbiate, il quale gli ha riferito sul venticinquesimo di fondazione della Società, il cui stabilimento di Solbiate Olona ha celebrato il centenario nel 1923 come festa del lavoro voluta dal Duce. Gli ha sottoposto una pubblicazione in corso nella quale, oltre ad un panorama dell'industria cotoniera lombarda dal 1700 ad oggi, verrà messo in rilievo l'attività dell'azienda in funzione corporativa ed autarchica.

Il nob. Gabardi ha pure riferito sulle provvidenze adottate in tale ricorrenza a favore degli operai ed impiegati e sulle erogazioni disposte nel nome del Duce ad opere di assistenza, e cioè: alla Federazione dei Fasci di combattimento di Varese per la Colonia marina di Cervia lire 100.000, alla G.I.L. di Solbiate Olona lire 50.000, agli A.S.L. notturni Lorenza e Teresa di Milano, per ampliamenti, lire 250.000.

## Riunioni di Corporazioni nel mese di marzo

Nella prima quindicina del mese di marzo avranno luogo le riunioni delle seguenti Corporazioni:

I) 1. marzo - *Corporazione Ortoflorofrutticola*, con il seguente ordine del giorno: 1) comunicazioni del vice Presidente; 2) relazione sulla esportazione dei prodotti ortofruttili; 3) disciplina della produzione del pomodoro; esame dell'accordo economico per la sua coltivazione; 4) disciplina della produzione della camomilla; 5) disciplina della produzione dei vivaisti.

II) 6 marzo - *Corporazione Vitivinicola e Olearia*, col seguente ordine del giorno: 1) relazione economica dei viticoltori: enopoli e cantine sociali; 2) denunce fatte dai produttori viticoli, a norma dell'art. 7 comma a) della legge 10 gennaio 1937-XVII, e relativo decreto ministeriale, per l'annata 1939-40; 3) disciplina dell'uso degli anticongelanti; 4) adozione di chiarificanti nazionali; 5) disciplina del commercio del vino, con l'indicazione dell'annata; 6) organizzazione economica degli olivicoltori (elaiopoli, oleifici, cooperative, ecc.); 7) piano di produzione degli oli di semi; 8) uso dei fusti di legno per le spedizioni di olio commestibile, in sostituzione dei fusti di ferro; 9) esame di nuovi impianti industriali.

III) 12 marzo - *Corporazione metallurgia e siderurgia*, con il seguente ordine del giorno: 1) attuazione del piano autarchico della siderurgia; 2) attuazione del piano autarchico dell'alluminio.

## L'assemblea plenaria della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

L'assemblea plenaria della Camera dei Fasci e delle Corporazioni si riunirà il 5 marzo p. v. alle ore 9 per l'esame del bilancio del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Le riunioni proseguiranno nei giorni successivi per l'esame dei bilanci dei Ministeri dell'Educazione Nazionale, di Grazia e Giustizia, delle Corporazioni, della Guerra, della Marina e della Aeronautica.

## Il conte van der Burch ricevuto dal Ministro degli Esteri

Il conte Adrien van der Burch, commissario generale del Governo belga presso l'E. 42 è stato ricevuto in udienza privata dal Ministro degli Affari Esteri Conte Galeazzo Ciano.

Accompagnato dal senatore Cini e dall'Ambasciatore del Belgio presso il Quirinale, il conte van der Burch si è recato a visitare i lavori dell'Esposizione Alle fine della visita egli ha

lative alla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e, rispettivamente, degli orfani di guerra.

Art. 6. — Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 5 non concernono i reati preveduti dalla legge penale militare per i quali si applicano gli articoli 7 e 10.

Si applicano altresì le disposizioni degli articoli 3 e 4.

## I reati previsti dal Codice penale militare

Art. 7. — E' concessuta amnistia per i reati per i quali la legge penale militare commina una pena detentiva non superiore, nel massimo, a due anni, ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta a pena detentiva non eccedente il limite suddetto, ovvero alcuna delle pene di cui ai numeri 4°, 5° e 6° dell'articolo 4 del Codice penale per l'esercito e del Codice penale militare marittimo, sola o congiunta ad una pena detentiva non eccedente il limite di due anni.

Art. 8. — Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, per le pene inflitte o da infliggere per i reati preveduti dalla legge penale militare, si applicano le disposizioni seguenti:

a) sono condonate le pene pecuniarie;

b) sono condonate, se di durata non superiore a due anni, e sono ridotte di due anni, se di durata superiore, le pene detentive; quelle sulle quali è già stato applicato un indulto precedente, anche se successivamente revocate, sono condonate nella misura di un anno;

c) sono condonate le pene restrittive della capacità giuridica della rimozione, dimissione e sospensione dall'impiego, prevedute dalla legge penale militare, se di carattere accessorio, purchè derivanti da condanna a pena detentiva inferiore a cinque anni.

Art. 9. — L'amnistia e l'indulto conceduti con gli articoli 7 e 8 non hanno effetto relativamente alla perdita del grado conseguente alle pene della rimozione o della dimissione.

Art. 10. — Sono esclusi dai benefici conceduti con gli articoli 7 e 8:

a) i reati di tradimento, spionaggio, arruolamento illecito, codardia, rivolta, diserzione, mutilazione volontaria o infermità procurata, grassazione e rapina, preveduti dalla legge penale militare;

b) i reati di contrabbando e collusione per frodare la finanza, di cui all'art. 16 del R. Decreto 14 giugno 1923, n. 1281, commessi da militari del Corpo della R. Guardia di Finanza.

Art. 11. — Le disposizioni degli articoli precedenti non concernono le violazioni delle leggi finanziarie per le quali si applicano le disposizioni degli articoli 12 a 26.

Non si applicano le norme contenute negli articoli 151, ultima parte, e 174, ultima parte, del Codice penale.

## Sanzioni in materia di imposte dirette

Art. 12. — E' concessuta amnistia per le violazioni punite a termini degli articoli seguenti del testo unico delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, approvato con R. Decreto 17 settembre 1931, n. 1608:

a) Articoli 15 e 24, n. 4, per omessa dichiarazione dei redditi, il beneficio non si estende, peraltro, alle sanzioni della soprattassa e della pena pecuniaria contemplata negli stessi articoli;

b) Articolo 19 per l'occultamento da parte degli operai al datore di lavoro del proprio stato di celibato, ovvero per la dichiarazione, al datore di lavoro od all'ufficio delle imposte, di una età diversa dalla vera;

c) Articolo 20, per mancata ottemperanza alle disposizioni date od alle richieste fatte dall'ufficio delle imposte o dalle commissioni amministrative nell'esercizio di alcuna delle facoltà loro conferite dalle singole leggi d'imposta;

d) Articolo 27, per morosità per sei rate successive di imposte, fuori dei casi contemplati negli articoli 25 e 26 del testo unico predetto.

Le disposizioni del comma 1°, lettera a) del presente articolo si applicano anche per la omissione delle dichiarazioni previste dal R. Decreto-Legge 5 ottobre 1938, n. 1743, riguardante la emissione di un prestito redimibile 5 per cento e la istituzione della imposta straordinaria immobiliare; dal R. Decreto Legge 18 ottobre 1937, n. 1729, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni e dal R. Decreto-Legge 9 novembre 1938, n. 1720, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali.

Art. 13. — E' concessuta amnistia per le violazioni delle seguenti leggi per le quali sono stabilite le sole pene della multa o dell'ammenda in misura non superiore, nel massimo, a lire 2 mila 500:

a) Legge delle tasse sui contratti di borsa 30 dicembre 1923, n. 3278, e R. Decreto-Legge 26 settembre 1935, n. 1749 allegato H;

b) Legge delle tasse sulle carte da gioco 30 dicembre 1923, n. 3277, limitatamente alle infrazioni punibili a termini degli articoli 21 e 22.

Le pene della multa o dell'ammenda inflitte o da infliggere, per le violazioni di cui ai precedenti commi, in misura superiore a lire 2 mila 500, sono condonate nella misura di un terzo, ed, in ogni caso, in misura non inferiore a lire 2 mila 500.

## Tassa di scambio e radio-audizioni

Art. 14. — E' concessuta amnistia per le violazioni della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, numero 1011, e successive modificazioni, per le quali sono stabilite le so-

lative alla assunzione obbligatoria in misura non inferiore a lire 5 mila.

Art. 19. — I benefici di cui agli articoli 17 e 18 sono subordinati, nei casi in cui visia obbligo di tributi e l'importo di questi sia superiore a lire 100, alla condizione che l'integrale pagamento dei tributi dovuti sia effettuato nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 20. — E' concessuta amnistia per le violazioni delle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino di Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focali, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, quando per tali violazioni è stabilita la sola pena della multa o dell'ammenda in misura non superiore, nel massimo a lire 2 mila 500.

Art. 21. — Le pene della multa o dell'ammenda inflitte o da infliggere per le violazioni di cui al precedente articolo, in misura superiore a lire 2 mila 500, sono condonate nella misura di un terzo e, in ogni caso, in misura non inferiore a lire 2 mila 500.

Art. 22. — I benefici di cui agli articoli 20 e 21 sono subordinati, nel caso in cui si via obbligo di tributi e l'importo di questi sia superiore a lire 100, alla condizione che l'integrale pagamento dei tributi dovuti sia effettuato nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 23. — E' concessuta amnistia per le violazioni delle leggi sul lotto pubblico, per le quali è stabilita la sola pena della multa o dell'ammenda in misura non superiore, nel massimo, a lire 2 mila 500.

Art. 24. — Le pene della multa o dell'ammenda inflitte o da infliggere per le violazioni di cui all'articolo precedente, in misura superiore a lire 2 mila 500, sono condonate nella misura di un terzo, e, in ogni caso, in misura non inferiore a lire 2 mila 500.

Art. 25. — I benefici di cui agli articoli 23 e 24 sono subordinati alla condizione che l'integrale pagamento delle tasse dovute sia effettuato nel termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 26. — E' concessuta amnistia per le contravvenzioni punibili ai termini dell'art. 296 del testo unico per la finanza locale approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dall'art. 1, lettera n) del Regio Decreto Legge 25 febbraio 1939, n. 338, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, nonché per le contravvenzioni prevedute dal R. Decreto Legge 24 settembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739, concernente l'imposta di soggiorno, di cura e di turismo.

Nei casi in cui vi è obbligo di dichiarazione di cespiti soggetti ad imposizioni comunali e provinciali e qualora non sia stato ancora notificato alcuno accertamento di ufficio, l'amnistia è subordinata alla condizione che i contribuenti, i quali hanno omessa la dichiarazione la presentino nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

## Applicazione del decreto

Art. 27. — Il presente decreto si applica anche alle Isole Italiane dell'Egeo e, limitatamente ai fatti commessi da cittadini metropolitani, anche all'Africa Italiana.

Art. 28. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno, ed ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il giorno 23 febbraio 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 24 febbraio 1940, anno XVIII.

Il Decreto di amnistia non contempla le sanzioni stabilite dalle leggi finanziarie per le trasgressioni che non hanno carattere penale. Con apposito provvedimento legislativo, che sarà sottoposto d'urgenza alla approvazione delle Camere, saranno condonate le pene pecuniarie e le soprattasse inflitte per quelle trasgressioni.

## Gli scambi commerciali italo-turchi

La Commissione Mista per gli Scambi Commerciali italo-turchi si è riunita in questi giorni a Roma per determinare gli scambi fra i due Paesi per l'anno corrente.

Ieri il senatore Giannini per l'Italia e l'Ambasciatore Huseyin Ragip Baydar per la Turchia hanno proceduto alla firma del Protocollo finale dei lavori della Commissione.

## La distribuzione dei buoni benzina validi per marzo

La distribuzione dei buoni di benzina validi per il mese di marzo 1940, anno XVIII, a favore dei titolari di licenze speciali di circolazione avrà inizio presso le Agenzie A.G.I.P. dal giorno 26 corrente.

Dal 1, marzo p. v. cesserà la validità dei buoni rilasciati per il mese di febbraio e non ancora usufruiti, e saranno validi soltanto quelli che hanno stampato a tergo «marzo 1940-XVIII», e quelli che pur avendo l'indicazione dei mesi precedenti sono perforati con la dicitura «MAR».

Per gli automezzi non muniti di licenza o di tessera speciale di circolazione restano inalterati per il prossimo mese di marzo i quantitativi di benzina già autorizzati con la carta del R.A.C.I. nella misura seguente:

Litri 30 per le autovetture (litri 5 per ogni tagliando); litri 18 per i motoscafi (litri 3 per ogni tagliando); litri 12 per i motocicli (litri 2 per ogni tagliando).

gio Gabardi, presidente del Comitato di Solbiate il quale gli ha riferito sul venticinquesimo di fondazione della Società, il cui stabilimento di Solbiate Olona ha celebrato il centenario nel 1923 come festa del lavoro voluta dal Duce. Gli ha sottoposto una pubblicazione in corso nella quale, oltre ad un panorama dell'industria cotoniera lombarda dal 1700 ad oggi, verrà messo in rilievo l'attività dell'azienda in funzione corporativa ed autarchica.

Il nob. Gabardi ha pure riferito sulle provvidenze adottate in tale ricorrenza a favore degli operai ed impiegati e sulle erogazioni disposte nel nome del Duce ad opere di assistenza, e cioè: alla Federazione dei Fasci di combattimento di Varese per la Colonia marina di Cervia lire 100.000, alla G.I.L. di Solbiate Olona lire 50.000, agli Asili notturni Lorenzo e Teresa di Milano, per ampliamenti, lire 250.000.

## Riunioni di Corporazioni nel mese di marzo

Nella prima quindicina del mese di marzo avranno luogo le riunioni delle seguenti Corporazioni:

1) 1. marzo - *Corporazione Ortofrutticola*, con il seguente ordine del giorno: 1) comunicazioni del vice Presidente; 2) relazione sulla esportazione dei prodotti ortofrutticoli; 3) disciplina della produzione del pomodoro; esame dell'accordo economico per la sua coltivazione; 4) disciplina della produzione della camomilla; 5) disciplina della produzione dei vivaisti.

Il 6 marzo - *Corporazione Vitivinicola e Olearia*, col seguente ordine del giorno: 1) relazione economica dei coltivatori: enopoli e cantine sociali; 2) denunce fatte dai produttori vinicoli, a norma dell'art. 7 comma a) della legge 10 gennaio 1937-XVII, e relativo decreto ministeriale, per l'annata 1939-40; 3) disciplina dell'uso degli anticrittogamici; 4) adozione di chiarificanti nazionali; 5) disciplina del commercio del vino, con l'indicazione dell'annata; 6) organizzazione economica degli olivicoltori (elaiopoli, oleifici, cooperative, ecc.); 7) piano di produzione degli olii di semi; 8) uso dei fusti di legno per le spedizioni di olio commestibile, in sostituzione dei fusti di ferro; 9) esame di nuovi impianti industriali.

Il 12 marzo - *Corporazione metallurgia e siderurgia*, con il seguente ordine del giorno: 1) attuazione del piano autarchico della siderurgia; 2) attuazione del piano autarchico dell'alluminio.

## L'assemblea plenaria della Camera dei Fasci e delle Corporazioni

L'assemblea plenaria della Camera dei Fasci e delle Corporazioni si riunirà il 5 marzo p. v. alle ore 9 per l'esame del bilancio del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

Le riunioni proseguiranno nei giorni successivi per l'esame dei bilanci dei Ministeri dell'Educazione Nazionale, di Grazia e Giustizia, delle Corporazioni, della Guerra, della Marina e della Aeronautica.

## Il conte van der Burch ricevuto dal Ministro degli Esteri

Il conte Adrien van der Burch, commissario generale del Governo belga presso l'E. 42 è stato ricevuto in udienza privata dal Ministro degli Affari Esteri Conte Galeazzo Ciano.

Accompagnato dal senatore Cini e dall'Ambasciatore del Belgio presso il Quirinale, il conte van der Burch si è recato a visitare i lavori dell'Esposizione. Alla fine della visita egli ha manifestato la sua più viva ammirazione.

## Il Banco di Roma

aumenta il capitale sociale da 200 a 300 milioni

Si è ieri riunito il Consiglio di Amministrazione del Banco di Roma, il quale ha approvato il Bilancio per l'esercizio 1939-XVIII che si chiude con un utile netto di L. 12.510.461,38 contro L. 11.760.396,95 dell'esercizio 1938 ed ha deciso di convocare l'Assemblea degli Azionisti per il 15 marzo p. v. per proporvi la distribuzione di un dividendo del 4 per cento.

Col 1939 l'Istituto compie il suo 60° esercizio sociale con un complesso di realizzazioni ingenti e di progressi che sono in fase ascensionale in tutti i settori di lavoro; ciò valutato il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre agli azionisti in sede di assemblea straordinaria, l'aumento del capitale sociale da 200 a 300 milioni di lire allo scopo di predisporre le basi necessarie ad assecondare lo sviluppo dell'attività futura e di una più intensa collaborazione creditizia alle iniziative autarchiche nazionali ed ai problemi della valorizzazione economica dell'Impero.

## Il dott. Ricciardi alla Direzione per i Servizi delle Esportazioni

Il dott. Adelchi Ricciardi, consigliere commerciale di prima classe nella R. Ambasciata d'Italia a Berlino, è stato nominato Direttore generale nel Ministero per gli Scambi e le Valute. Il Ministro lo ha destinato alla Direzione generale per i Servizi delle esportazioni.

Roma, 29 feb. 40

Avv. Mario Capilli,

Mi affretto

ad informarla che il ricorso  
Fantozzi - Bidi è stata  
fissata per la discussione,  
davanti la 1<sup>a</sup> Sezione Penale  
della Cassazione, il giorno 15  
marzo.

Ho già avvertito il sig. Fantozzi  
di a Milano.

Con i migliori saluti.

---

Avv. Mario Capilli

(Isola d'Elba)

Portoferrajo

Egregio sig. Angelo Fantuzzi,

Il suo ricorso  
in Cassazione - già presentato  
dall'avv. Capribi - è stato ora  
assegnato all'udienza del 13  
marzo davanti alla Prima  
Sezione Penale.

Ho voluto darvene subito  
avviso e aggiungere le mie  
assicurazioni di vivo interessamento.

Con ossequio dev.

---

sig. Angelo Fantuzzi  
Via Francesco Nullo, 27 Milano.

In Nome di S.M.

Vittorio Emanuele III°

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia

Imperatore d'Etiopia

Il Pretore di Portoferraio

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

- 1°) FANTOZZI Angelo di Luigi e di Capogrossi Anna Maria, nato a Portoferraio il 3.7.1884, residente a Milano
- 2°) RINI Ugo di Augusto e di Cintol Virgini, nato a Portoferraio il 6.8.1899, ivi residente

Liberi presenti

**I M P U T A T I**

il 1° del reato di cui all'art. 32 e 55 T.U. sulla Finanza locale app. to con R.D. 14.9.1931 n. 1175 per essersi sottratto mediante frode al pagamento dell'imposta relativa a L. 1739 di vino da lui somministrato a degli operai; accertato in Portolongone il 9.8.1938 XVI°

il 2° a) di concorso nel reato di cui sopra.

b) del reato di cui agli art. 32 e 55 T.U. sulla Finanza locale app. to con R.D. 14.9.1931 n. 1175 per essersi sottratto mediante frode al pagamento di Ett. 30 di vino da lui somministrato agli operai.

accertato in Capoliveri il 16.8.1938. XVI°

In esito al l'odierno pubblico dibattimento;

Sentito il P.P. nelle sue orali conclusioni;

Sentiti la difesa e gli imputati che primi ed ultimi ebbero la parola;

**FATTO E DIRITTO**

Con decreto penale 29.8.1938 XVI° Rini Ugo di Augusto veniva condannato a L. 920 di multe, oltre l'imposta evasa in L. 460, quale responsabile delle contravvenzioni agli art. 32 e 55 T.U. sulla finanza locale app. to con R.D. 14.9.1931 n. 1175, per essersi sottratto, mediante frode, al pagamento di Ett. 30 di vino da lui somministrato a vari operai che lavoravano sui fondi di Fantozzi Angelo in Capoliveri il 16.8.1938. XVI°.

Con altro decreto penale in data 20 aprile 1939. XVII° Fantozzi Angelo veniva condannato alla pena della multa di L. 1375, oltre all'imposta

evasa in L. 687,50 per contravvenzione agli art. suddetti del T.U. sulla  
finanza locale, per essersi sottratto, mediante frode, al pagamento relativi  
vo all'imposta di consumo su litri 1375 oltre all'imposta evasa di lire  
687,50.

Notificati i predetti decreti, il primo in data 19.7.1938 ed il secondo  
in data 8.5.1938.XVI°, nei termini venivano prodotte le opposizioni, spe-  
cificandosi che il vino consegnato ai braccianti fu dato sopra più della  
mercede che il rappresentante il Sindacato del Comune di Portolongone,  
al quale si rivolsero gli oppositori indicò ad essi di comportarsi nel mo-  
do come si comportarono.

In seguito ad espletamento della sommaria istruzione i predetti imputati  
vennero rinviati a giudizio di questa Pretura per l'udienza odierna, nella  
dopo abbinati due procedimenti per evidenti motivi di connessione si cele-  
brare il relativo dibattimento;

All'odierno dibattimento è rimasto pienamente accertato la piena responsa-  
bilità degli imputati, e per ciò essi devono essere condannati.

Difatti lo stesso imputato Fantozzi, nel suo interrogatorio, ha dichia-  
rato che dal suo incarico Ridi Ugo in un primo momento ebbe a fare operare  
sulla mercede giornaliera corrisposta ai braccianti agricoli che lavorava-  
no per suo conto una trattenuta di L. una per vino, e ciò perché il rappre-  
sentante del Sindacato per l'Agricoltura di Portolongone Rossi Carlo,  
assicurò formalmente che ai braccianti dalla paga giornaliera dovesse de-  
trarsi una lira al giorno per alloggio e legna ed un'altra lira al giorno  
per il vino, e che in seguito a ciò esso Fantozzi diede ordine al Ridi  
di comportarsi così, finché alla fine della lavorazione gli uffici delle  
imposte di consumo dei comuni di capoliveri e Portolongone ebbero di-  
levare i verbali di contravvenzioni in atti. In seguito a tali contrav-  
venzioni perché gli operai avevano avuto degli acconti e quindi non erano  
stati soldati definitivamente, e poiché d'altra parte il maresciallo dei  
CC.RR. di Portolongone ebbero a spiegare ad essi imputati che tali ritenute  
erano illegali e che il vino sarebbe andato essente della relativa im-  
posta di consumo soltanto se fosse stato somministrato ai braccianti agri-  
coli in sopra più di mercede giornaliera, secondo la consuetudine locale,  
il Fantozzi ed il Ridi conteggiarono all'atto del saldo le ritenute di  
una lire giornaliera operati per il vino. Anche l'altro imputato Ridi

ha affermato quanto detto dall'imputato Fantozzi ripetendo di avere appreso dal collocatore Rossi Carlo che gli operai che lavoravano per conto del Fantozzi in un importante bionfica terriera dovevano essere pagati a tariffa sindacale, e cioè a L. 1,83 a l'ora e che sulle paga predetta doveva essere trattenuta giornaliera di lire una per all'oggio e legna e lire una per un litro di vino, e che, essendogli solto il dubbio circa il pagamento dell'imposta di consumo sul vino, interpellato esplicitamente il Rossi, costui gli disse che nessuna imposta doveva pagarsi perché il vino si consumava sul fondo, e così egli non si incariò di interpellare alcuna persona addetta agli uffici delle imposte di consumo finché non vennero elevate le contravvenzioni, dopo di che nel saldo fu detratta la lire trattenuta giornalmente ad ogni operaio per un litro di vino.

Interrogato il Rossi Carlo, costui con molta chiarezza che il Ridi ha spiegato che il Ridi non gli domandò affatto se si dovesse pagare l'imposta di consumo sul vino somministrato agli operai, ma che esso Rossi raccomandò al Ridi che se si facevano pagare il vino dagli operai lo dovevano far pagare allo stesso prezzo del vino acquistato all'ingrosso.

Dagli altri testimoni è venuta a risultare che soltanto gli operai lombardi avevano il vino in ragione di un litro al giorno, mentre quelli di copoliveri e di Portolongone non ne avevano diritto.

Ciò posto osserva il giudice che i prevenuti hanno ammesso di avere somministrato il vino agli operai lombardi in ragione di un litro al giorno non in soprappiù della merce e giornaliera, ma operando, una ritenuta alla mercede stessa e in che non vennero elevate le contravvenzioni, e che la circostanza da essi addotta di aver ciò fatto perché così venne indicato dal rappresentante dei Sindacati degli agricoltori di Portolongone, Rossi Carlo, è risultata insussistente, o meglio è stato frutto di un equivoco dovuto alla poca conoscenza del Ridi e del Fantozzi in materia di imposta di consumo.

Tuttavia nelle specie non si ravvisa un vero e proprio dolo specifico, integrato cioè dal proposito di frodare l'imposta di consumo ma solo una grave colpa da parte dei contravventori i quali dovrebbero dovuto fin dall'inizio delle lavorazioni agricole interessarsi per conoscere presso gli

uffici dell'imposte di consumo come avessero dovuto comportarsi.

E perciò il giudice ritiene dovere escludere l'estremo della frode ed applicarsi invece l'art. 59 del predetto T.U. e quindi la trasgressione deve punirsi con l'ammenda e non con la multa ed il pagamento dell'imposta deve avvenire soltanto sul vino effettivamente somministrato ed accertato nel quantitativo risultante dai verbali degli agenti dell'imposte di consumo secondo le dichiarazioni ad essi fatte dal Ridi.

La difesa degli imputati ha sostenuto che costoro doveano essere assolti con formula piena, non avendo voluto in alcun modo frodare l'imposta ed essendo venuti a conoscenza che non erano tenuti a nessun pagamento, ma le considerazioni precedenti hanno dimostrato la insussistenza della tesi difensiva.

In quanto alla pena, tenuto conto che i contravventori hanno somministrato ett. 37,33 di vino il giudice stima fissare L. 1000 di ammenda per ciascuno p.l'ett. 59 T.U., oltre al pagamento dell'imposta eva in lire 1147,50.

Considerato che i condannati sono tenuti in solido al pagamento delle spese processuali e tasse di sentenza.

F. Q.M.

Letti ed pp.ti gli art. 32 e 59 T.U. sulla finanze locali app.to con R.D. 14.9.1931 n. 1175 487 e 510 C.P.P. dichiara Pentozzi Angelo e Ridi Ugo colpevoli della contravvenzione all'art. 59 T.U., finanza locale, così modificato la rubrica e li condanna alla ammenda di L. 1000 di scuno oltre al pagamento dell'imposta di consumo in L. 1147,50 su Ett. 37,33 di vino, ed in solido alle ulteriori spese delle opposizioni.

Così deciso in Portoferrato il 16.5.1939.XVII° presente il rappresentante  
IL P.M. e gli imputati

Il Pretore f° Antinazzi

Il 1° Cancelliere f° Antinazzi

# 1° Motivo

(Art. 524 A. 1 Cod. Proc. Pen. - Erronea  
applicazione degli art. 32 e 55 del Testo Unico  
per la Finanza locale per insufficien-  
za dell'art. 30 dello stesso  
Testo Unico).

~~La sentenza del Pretore di Portoferrajo  
di per accertati i fatti sopra  
~~esposti~~ dalla narrazione  
- risultano  
dei due imputati~~

L'art. 32 <sup>del Testo Unico sulla Finanza locale, in</sup> ~~base~~ al quale il Pretore  
di Portoferrajo ha pronunciato sentenza  
di condanna, prescrive che « la  
cessione, a qualsiasi titolo delle  
bevande vinose fatte dal produttore  
ai consumatori » è colpita da  
imposta di consumo.

Ma l'art. 30 dello stesso Testo Unico,  
è disposto che siano esenti dalle  
imposte di consumo « il vino, il

vinello e le altre bevande vinose<sup>2</sup>  
sommistrate ai braccianti e  
coloni per lavori agricoli in  
sopraffici di mercede giornaliera,  
secondo la consuetudine locale,  
se questa sia richiamata, anche  
convenzioni individuali o collettive  
e sempre quando la somministrazione  
e il consumo delle bevande  
stesse avvengano nel luogo dove si  
eseguiscono i lavori. »

Pertanto ~~il~~ non è possi-  
bile giudicare ~~che~~ se il vino  
sommministrato ai lavoratori agricoli  
nel luogo dove si eseguono i  
lavori sia o non sia sottoposto  
all'imposta di consumo, se  
si risolve questa questione pregiu-  
diciale: se esso vino ~~viene~~  
viene definitivamente sommi-  
nistrato in conto mercede  
come un sopraffici della mer-  
cede. Questo doveva essere l'oggetto

mercede, ~~decurtando~~ ~~decurtando~~ tale  
mercede di una lira giornaliera  
per litro. Ma appena seppero  
dal Maresciallo dei P. S. Carabinieri  
e dall'agente daziario che tale  
procedimento non era consentito  
e che ~~comunque~~ il vino sarebbe  
stato considerato come venduto  
in uno spaccio privato, essi  
« conteggiarono all'atto del saldo  
le ritenute di una lira

giornaliera operate per il vino, 17  
giorno, ~~il~~ ~~to~~ gli imputati non  
~~era~~ erano più ~~inosservanti~~ degli  
inosservanti al precetto di legge,  
giacché avendo ~~essendo~~  
che il vino ~~si~~ ~~era~~ ~~già~~ ~~somministrato~~ ~~ed~~ ~~da~~ ~~som-~~  
ministrarsi fosse ~~essendo~~ ~~offerta~~  
in soprappiù della mercede, essi  
avevano diritto all'esenzione  
dall'imposta a termini dell'art. 50 dell'istru-

per ripetere sempre le parole della sentenza, « detraessero, nel saldo, la  
lira trattata giornalmente ad ogni operazione per un litro di vino »

dell'indagine e quindi del  
giudicato del Pretore.

Nella sentenza, invece, <sup>a questo punto</sup>  
~~è affermata~~ non si è  
data alcuna importanza, mentre  
le ~~st~~ dichiarazioni dei due  
imputati, sulle quali ~~è~~ si è  
esclusivamente basato il Pretore,  
~~dopo~~ ~~affermato~~ ~~si~~ ~~trattava~~  
alla ~~affermazione~~ ~~che~~ ~~non~~ ~~avrebbe~~ ~~avuto~~  
stabilivano avere essi, appena  
ebbero chiare informazioni sulla questione,  
~~che~~ ~~dopo~~ ~~avere~~ ~~essi~~ ~~conteggiato~~  
offerto il vino come un  
sopraffino della mercede, talché  
veramente nel caso  
dell'esenzione dall'imposta, ~~dovrebbe~~  
~~essere applicata~~.

È vero che i due imputati  
hanno ammesso che, ~~chieste~~  
~~informazioni~~ ~~sulle~~ ~~circostanze~~ ~~di~~  
~~luogo~~, ~~essi~~ per le incerte o  
male interpretate informazioni  
raccolte, avevano diviso di  
conteggiare il vino in conto

mercede, ~~decurtando~~ ~~decurtando~~ tale  
mercede di una lira <sup>giornaliera</sup> ~~giornaliera~~  
gi' per ~~la~~ <sup>giornaliera</sup>. Ma appena seppero  
dal Maresciallo dei C. P. Carabinieri  
e dall'agente daziario che tale  
procedimento non era consentito  
e che ~~comunque~~ il vino sarebbe  
stato considerato come venduto  
in uno spaccio privato, essi  
« conteggiarono all'atto del saldo  
le ritenute di una lira

giornaliera operate per il vino, <sup>per ripetere sempre le parole della sentenza, « detraffero, nel saldo, la</sup> <sup>lira tribuita giornalmente ad ogni operario per un litro di vino</sup> <sup>il vino, il vino</sup>  
Dunque, al momento del <sup>giorno</sup> <sup>giorno</sup>  
giorno, ~~il~~ ~~to~~ gli imputati non  
~~era~~ erano piu' ~~in~~ degli  
inosservanti al precetto di legge,  
giacche avendo ~~essendo~~  
che il vino <sup>già somministrato</sup> ~~si considerava~~ ordinato  
ministrarsi fosse ~~essendo~~ da som-  
in soprappiu' della mercede, essi  
avevano diritto all'esenzione  
dall'imposta a termini dell'art. 50 Test. Unica

5  
~~Il~~ A tale riguardo ha sostanziale  
importanza il fatto, asserito da  
~~Sanfoggi~~ Santoggi, e riprodotto in sentenza  
senza contestazione alcuna, che  
i braccianti ricevevano a conto  
in attesa ~~del~~ del saldo finale,  
talché non si può dire che  
il prezzo del vino fosse ~~degli~~  
mai stato definitivamente  
conteggiato nella mercede. Era <sup>questa</sup> una  
questione sospesa in attesa di  
precise informazioni, ~~talché~~  
~~risolta secondo gli usi~~ e ~~per~~ <sup>locali</sup>  
~~appena le ditte~~ appena tali  
informazioni vennero precisate  
tutto il vino già somministrato  
stato acquistato <sup>da tutti gli effetti</sup> a carattere di  
offerta in soprappiù della  
mercede, ~~et per tanto esentato~~  
~~dall'imposta~~.

Il Pretore si è reso conto non

raffrontarsi nella specie <sup>invero</sup>  
e proprio dolo specifico, ma  
solo ma ~~colpa~~ colpa da parte  
dei contraventori ~~leggi~~ i quali  
avrebbero dovuto, fin dall'inizio  
delle lavorazioni agricole, interessarsi

per conoscere presso gli uffici  
delle imposte di consumo come  
avessero dovuto comportarsi: <sup>La</sup>  
colpa ~~era~~ ~~si~~ si riduce  
dunque, a questo solo: di ~~aver~~  
non aver disposto l'erogazione  
del vino in soprappiù della mercede  
fino dagli inizi della lavorazione,  
ma <sup>soltanto quando</sup> ~~appena~~ le autorità locali  
~~elettrici~~ si fecero avvertiti delle  
disposizioni di legge. Ma - si ripete -  
quando ~~la~~ la contravvenzione  
venne verbalizzata, essa ~~non~~  
era ancora definitivamente  
consumata, perché il conto

dei singoli operai non era  
ancora chiuso e l'ordine dato  
 di non ~~costare~~ fare nel saldo  
 alcuna ritenuta sul vino <sup>(già erogato e da</sup>  
<sup>erogarsi</sup> ristabiliva in tutto il vino <sup>risolto</sup> somministrato  
 strato il carattere di offerta <sup>in</sup>  
 in più della mercede.  
~~Portando l'ordine~~

Motivo II

(Art. 524 N. 1 Cod. Proc. Pen. - ~~in~~ <sup>religione</sup>  
 all'art. 62 <sup>N. 6</sup> Codice Pen.)

L'esame degli effetti giuridici  
 derivante dall'~~avere~~ aver ordinato  
 il ripristino della paga intera  
 senza alcun difetto per ritenute  
 sul vino, andava fatto non solo  
 e in via principale, per escludere  
 con formula piena ogni impu-  
 tazione, ma ~~anche~~ anche per  
 ammettere, nel caso di condanna,  
 le circostanze attenuanti comuni.

Non può, infatti, sfuggire 8  
l'analogia fra chi ~~per~~ ripara  
il danno o si adopera ad elidere  
le circostanze dannose, e chi  
accusato di aver lucrato ~~per~~  
~~per~~ ~~con~~ l'evasione di un  
imposta - dimostra con il dorso  
~~del~~ ~~pieno~~ della materia oggetto  
d'imposta che nessun lucro  
aveva in animo di fare. ~~Se~~  
~~l'indagine~~ ~~idej~~ si può opporre  
la tardività dell'atto di  
riparazione giacché la legge  
(art. 62 N. 6 Cod. Pen.) ~~consente~~ consente  
che tale atto si produca  
prima del giudizio.

Pertanto la sentenza doveva es-  
aminare <sup>e valutare</sup> il fatto ~~dell'atto~~ ~~di~~ ~~esecuzione~~  
della restituzione delle tratte  
sul vino (tratte non ancora  
definitive) e ricavarne le conseguenze di legge.



# CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

1<sup>a</sup> Sezione Penale

Copia da notificare

N. 9 - 1940 R. G.

Il Cancelliere della Corte di Cassazione del Regno, (Prima Sezione Penale), a norma dell'art. 534 del cod. di proc. pen. partecipa al Sig. Avvocato

S. G. Bonomi S.

che la discussione del ricorso prodotto dal

Fantozzi Angelo e c.

è fissata per l'udienza del giorno

13 MAR 1940

Roma, 2 FEB 1940 Anno XVII 19... - Anno .....

IL CANCELLIERE

L'anno 19... il giorno 22 FEB 1940 del mese di .....

Il soprascritto avviso è stato da me Ufficiale Giudiziario notificato all'Avvocato in esso indicato lasciandone copia al suo domicilio consegnandola in mani di .....

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

*[Handwritten signature]*

N. B. — Il presente avviso deve essere notificato nei modi e nelle forme stabilite per gli atti penali ai sensi degli art. 166 e segg. C. P. P. Deve osservarsi inoltre il disposto dell'art. 32 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

Angelo Fantuzzi

Milano, 3 marzo 1940

Eccellente, ho ricevuto la Sua Commisssione relativa alla fissazione della data della discussione della causa de lei riguardata e la lingua della amministrazione datami.

Ho commentato la cosa all'avo. Capilli.

Io ho viva piena speranza in una conclusione favorevole perché pronto nel credere nella giustizia anche dopo la sgradita espressione che ho ricevuto dalla discussione in Pretura.

Per ciò ~~che~~ la prego, Eccellente, di puntellarmi di numerare le più vive raccomandazioni perché la condotta che è stata posturata sul disgiunto errore dello incaricato dei sindacati possa essere sparata dal ragionamento.

Debbà presentarsi Eccellente quanto già scrisse nella mia precedente lettera circa la dolosa invenzione dell'agente dariano di Caplivere che denunciò un fatto di complicità la distribuzione del vino, in conto mercede a lui, capi operai della nuova di Caplivere e perché non è vero! E i due o tre testi hanno deposto in questo senso ed il Pretore non ha raccolto la verità -

E la lingua di questi pot'è fare -

devotamente

Angelo Fantuzzi

Corte di Cassazione  
I Sezione Penale

(udienza del 13 marzo 1940)

Memoria per Santuzzi Angelo  
e Zidi Ugo

Dalla sentenza del Pretore di  
Porto Ferrario <sup>pronunciata in giudizio speciale</sup> ~~in fatto~~ è stato asserito in fatto:

1° che gli imputati avevano  
<sup>divisato di</sup> corteggiato il vicario ai braccianti  
in conto mercede, ma ciò  
in via provvisoria attendendo

di essere illuminati dal ~~il~~ locale  
Sindacato circa gli usi locali.

2° che tale corteggio ebbe  
carattere provvisorio perché  
(parole della sentenza) ~~che~~  
« gli operai avevano avuto degg.

2  
acconti e quindi non erano stati saldati definitivamente 77

3° che appena i sigg. Fantuzzi e Pidi seppero dalle autorità locali che il vino se dato in soprappiù della merce de restà esente dal dazio, mentre se è conteggiato come merce de paga il prescritto dazio, <sup>si è subito dichiarato</sup> immediatamente ~~la prima~~ <sup>che intendevano attenersi</sup> alla prima soluzione;

4° che pertanto nel saldo delle paghe dei braccianti ~~fu~~ (sono parole della sentenza) «fu detratta la lira trattata giornalmente ad ogni bracciante»

intervenendosi con ciò di offrire<sup>3</sup>  
~~facendo così offerta di~~  
gratuitamente il vino in  
sopraappiu della mercede.

Tale risultando per i fatti  
per insindacabile giurisdiz.  
del magistrato di merito,  
si deduce che ~~le~~  
~~non~~ gli imputati non  
sono colpevoli della contravven-  
zione <sup>di cui</sup> all'art. 59 Testo Unico <sup>Mille</sup>  
Finanze Locali, giacche l'art. 30  
del predetto T. U. dispone che  
siano esenti dalla imposta di  
consumo " il vino, il vinello e  
le altre bevande visive som-  
ministrato ai braccianti e  
colori per lavori agricoli in  
sopraappiu della mercede giarman-  
liera. " 77

4  
~~Si potrebbe massimamente~~  
giatto che i sigg. Santuzzi e  
Ridi ~~si~~ decisero ~~di~~ <sup>di</sup> offrire  
gratuitamente il vino  
dopo che le autorità  
locali li avvertirono che  
in caso contrario, quel  
vino sarebbe stato soggetto  
a dazio, si potrebbe ~~trarre~~  
~~trarre~~ ~~il~~ ~~sospetto~~ ~~che~~  
~~da~~ ~~essi~~ ~~volesse~~ ~~che~~  
da parte del Santuzzi e del Ridi <sup>essendo</sup>  
~~una~~ ~~severità~~ ~~di~~ ~~Ridi~~ ~~si~~ ~~volesse~~  
~~la~~ ~~difficoltà~~ ~~di~~ ~~non~~ ~~tentare~~  
tentare di  
~~prodare~~ l'imposta. Ma <sup>anche</sup>  
~~ad~~ ~~escludere~~ ~~questo~~  
~~figure~~ ~~del~~ ~~tentativo~~ ~~fraudolento~~ ~~che~~  
insorge la stessa sentenza  
~~impugnata~~, nella quale

5  
si leggono queste parole: « Nella  
specie non si ravvisa un vero  
e proprio abito specifico, integrato  
cioè dal proposito di fraudare l'imposta  
di consumo, ma solo una grave  
colpa da parte dei contraventori  
i quali avrebbero dovuto fin  
dal'inizio delle lavorazioni agricole  
interessarsi per conoscere  
presso gli uffici delle imposte  
di consumo come avessero  
potuto comportarsi: »

Levi la colpa si fa dipendere  
dal fatto che la gratuità del  
vino doveva dichiararsi all'inizio  
delle lavorazioni agricole, e non  
più tardi. Ma ~~il~~ la sentenza  
ha dimenticato ciò che <sup>essa stessa</sup> ha  
~~raccolto~~ ha stabilito negli  
<sup>elementi di</sup> ~~raccolta~~ <sup>raccolti</sup> fatto, e cioè  
che il saldo delle mercedi

non era stato ancora  
eseguito al momento  
della contravvenzione, nel  
qual momento la partita  
vino era ancora in sospeso  
e venne per <sup>nel</sup> conteggiato  
definitivo ~~come~~ <sup>considerata</sup> come un  
sovrappiù della merce e a  
termini dell'art. 30 del  
citato Test. Unico.

Per questo al momento  
della contravvenzione il  
vino non era stato  
ancora conteggiato come parziale  
merce, e alla saldatura  
dei conti esso aveva già  
acquistato il carattere  
di un sovrappiù della

mercato sfuggendo così  
completamente all'imposta.  
Lo confida pertanto  
in una piena e assoluta  
che ristabilisca il buon  
nome e la perfetta buona  
fede di un agricoltore  
~~che ha da distrutto~~  
~~che, più che~~ che non  
ha mai inteso né sottrarsi  
alle leggi fiscali, né lesinare  
alcun che ai suoi ~~interessi~~  
dipendenti.

Roma, 4 marzo 1940

Avv. Iwanne Bonomi

Memoria presentat<sup>at</sup>  
8 giorni prima<sup>5</sup>  
(in carta libera)

Spese = bolle 18  
Marche Cicerone 90  
Toga 10

postali 58  
Cicerone 2  
Spese 60

Amorari netti 640

Ai memori Amici

di FRANCESCO ZANETTI

*Il Comitato che si è costituito per provvedere al trasporto della salma di FRANCESCO ZANETTI a Carpadasco non crede di aver terminato la sua opera coll'aver inviato l'opuscolo di resoconto della cerimonia, ed ora la Commemorazione di Paolo Arcari che il Comitato ha pubblicato — per benevola concessione dell'Autore — nel secondo annuale della morte del Poeta.*

*Resta ancora il compito di riunire in un volume le poesie dell'amico nostro.*

*Tutti coloro che ci hanno aiutato sin qui ci assicurino il loro contributo e riusciremo anche in questo.*

*A coloro che si vorranno fare promotori dell'opera inviandoci Lire Cinquanta faremo tenere una copia di lusso, ed a chi ce ne invierà Cento uniremo — a scelta — una seconda copia di lusso o un autografo del Poeta.*

*Si accettano anche offerte minori, le quali, raggiungendo le lire 20, daranno diritto a una copia di edizione ordinaria.*

*Tutte le offerte verranno in ogni modo restituite nel caso non si facesse la pubblicazione.*

pel COMITATO  
GIUSEPPE MICHELI  
Borgo S. Vitale, 6 - Parma

Parma, 28 Gennaio 1940 - XVIII

Roma, 13 marzo 1940

Egregio sig. Fantuzzi,

Oggi ho discusso, avanti  
la Prima Sezione Penale della Corte di  
Cassazione, il suo ricorso. Purtroppo la  
nostra tesi - che ~~ho~~ <sup>avevo</sup> illustrata in una  
memoria presentata alla Corte otto  
giorni fa - non ha avuto fortuna.

Il Procuratore Generale ha sostenuto  
che poiché - al momento della contrav-  
venzione s'erano operate - sia pure  
in via provvisoria - delle trattative  
corrispondenti al prezzo del vino, la  
contravvenzione era legittima, e  
ben ha fatto il Pretore ad appli-  
care l'ammenda la quale <sup>contiene</sup>  
in se il concetto della <sup>manovra</sup> ~~assenza~~ <sup>del</sup>  
dolo ed è la pena più mite che  
~~può~~ <sup>può essere</sup> consentita dalla legge.

Ho ragione di credere che la  
Corte seguirà il Procuratore Generale  
nelle sue conclusioni, tanto più  
che il consigliere relatore, pur

facendo una relazione assai  
esatta e precisa ha lasciato  
<sup>in alcune sfumature della sua relazione,</sup>  
capire, che non era ~~proprio~~  
~~alla~~ favorevole alla nostra  
tesi. Di ciò ho avuto qualche  
indizio anche durante la  
mia discussione orale, ~~ma~~  
~~durante la quale l'atteggiamento~~  
~~verso dei giudici è spesso~~

La sentenza verrà pubblicata  
fra alcune settimane, ma fin  
da ora si è può essere per certi  
che le conclusioni del Procuratore  
Generale saranno quelle della Corte.

Mi spiace molto per lei che  
giustamente ~~se~~ per all'annullamento  
di una sentenza, che è frutto di incomprensione  
e di malvolere.

Guardisca i miei migliori  
saluti.

Sig Fantozzi Angelo Via Francesco Gallo - 27 Milano